

DCXLIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegni di legge:		Comunicazione del Presidente 31168
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	31167	Interrogazioni, interpellanze e mozione
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	31168	(<i>Annunzio</i>)
Proposte di legge:		31194
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	31194	Votazione segreta del disegno di legge:
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	31168	Stato di previsione della spesa del Mini-
Proposte di legge costituzionale (<i>Seguito</i>		stero del turismo e dello spettacolo
<i>della discussione</i>):		per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
BELTRAME ed altri: Statuto speciale per		1962 al 30 giugno 1963 (3603) 31168, 31192
la regione Friuli-Venezia Giulia (75);		
MARANGONE ed altri: Statuto speciale		
per la regione Friuli-Venezia Giu-		
lia (83);		
SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale		
della regione Friuli Venezia Giulia		
(1353);		
BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della		
regione Friuli-Venezia Giulia (1361).	31168	
PRESIDENTE	31168	
MANCO	31169, 31182	
FERIOLI	31170	
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	31170	
31176, 31186, 31187, 31188, 31189, 31191		
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	31170	
31181, 31182, 31185, 31187		
31188, 31190, 31191		
MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	31170	
31184, 31186		
ROBERTI	31171, 31184, 31190	
BOZZI	31174, 31184	
LECCISI	31174	
DEGLI OCCHI	31176	
NICOSIA	31181, 31185, 31188	
31190, 31191		
GONELLA GIUSEPPE	31186	
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla</i>		
<i>Presidenza del Consiglio</i> 31187, 31190, 31191		
LUZZATTO	31188	
SPONZIELLO	31188	

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assicuratrici di servizi di trasporto aereo di linea » (*Modificato dalla V Commissione del Senato*) (3433-B);

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato " ex caserma Cittadella " sito in Modena » (3765);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

dalla VIII Commissione (Istruzione):

BARBIERI ed altri: « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » (*Urgenza*) (315), con modificazioni;

BARBIERI ed altri: « Contributo annuo al comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca » (722), con modificazioni;

Senatore ZOLI: « Insegnamento della scienza della finanza nelle facoltà di scienze politiche » (*Modificata dalla VIII Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla VI Commissione del Senato*) (974-B), con modificazioni e con il titolo: « Insegnamento della scienza della finanza e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nelle facoltà di scienze politiche ».

CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi » (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*) (2861-B);

LIMONI ed altri: « Norme per la partecipazione al concorso riservato a direttori didattici incaricati, di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530 » (3653) e CECATI ed altri: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati » (3908), in un testo unificato e con il titolo: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati » (3653-3908);

dalla XII Commissione (Industria):

BARTOLE ed altri: « Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (*Modificata dal Senato*) (1607-B);

DE' COCCI e ORIGLIA: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (3883)

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

Senatore TRABUCCHI: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte » (*Già approvato dalla VI Commis-*

sione della Camera e modificato da quella V Commissione) (2546-B);

« Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (*Approvato da quella V Commissione*) (3958).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede; l'altro, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha trasmesso i testi delle convenzioni e delle raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 45ª sessione.

Saranno trasmessi, per competenza, alla XIII Commissione (Lavoro).

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (3603).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Come la Camera ricorda, nella seduta di stamane è stato approvato l'articolo 18. Si dia lettura dell'articolo 19.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il consiglio regionale è convocato dal suo presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Il consiglio si riunisce, inoltre, quando il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il presidente della giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del consiglio regionale è comunicato al commissario del Governo.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole « è comunicato » con le altre: « è preventivamente comunicato ».

MANCO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Non è chi non veda l'importanza dell'articolo 19, che riguarda la funzionalità del consiglio regionale e la facoltà di iniziativa per la sua convocazione.

Il nostro emendamento si riferisce ad una questione che noi riteniamo di fondamentale importanza. Non abbiamo voluto cavillare sull'articolo 19 di questo progetto di legge. Sarebbe stato facile proporre termini precisi per la convocazione dell'assemblea regionale; non l'abbiamo fatto perché riteniamo opportuno lasciare una certa autonomia e discrezionalità all'assemblea regionale, la quale deve notificare al commissario di Governo l'ordine del giorno che impegna i lavori dell'assemblea stessa. L'assemblea regionale viene convocata di diritto due volte l'anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Fin qui nulla di eccezionale, perché è ovvio che un'assemblea si debba riunire per lo meno due volte l'anno in via ordinaria, ferma restando la possibilità di convocazione del consiglio da parte degli aventi diritto.

Quali sono le persone, gli enti, gli organismi che hanno la facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea regionale? Anzitutto il presidente della giunta regionale ed un quarto almeno dei componenti dell'assemblea regionale.

Nessuna obiezione abbiamo da sollevare in merito ai primi due comuni dell'articolo 19.

Il punto che ci interessa è un altro. Il nostro emendamento coincide alla lettera con l'emendamento liberale. In sostanza, con la nostra proposta di modifica chiediamo che

l'ordine del giorno venga posto a conoscenza preventivamente del commissario governativo, attraverso una delle notifiche previste dalle leggi vigenti. Infatti è evidente che il commissario governativo, svolgendo una funzione di controllo di legittimità ed anche di merito nei confronti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, verrebbe meno all'esercizio di questo suo potere-dovere se non fosse posto preventivamente in grado di conoscere gli argomenti che saranno poi discussi dall'assemblea regionale.

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Ma questo è evidente.

MANCO. Non lo è affatto. La invito quindi ad accettare questo emendamento, poiché non ci sembra affatto evidente, a questo proposito, il disposto dell'articolo. Ella mi insegna che la legge, questa legge in particolare, deve essere quanto mai chiara per gli interpreti di domani, che, in caso di dubbio nell'interpretare una norma, non possono che rifarsi ai lavori preparatori.

L'aggiunta dell'avverbio « preventivamente » da noi proposta significa che al commissario di Governo deve tempestivamente essere comunicato l'ordine del giorno, per consentirgli di esercitare la sua funzione di controllo di legittimità e di merito sugli argomenti di cui all'ordine del giorno stesso. Se, ad esempio, al commissario di Governo l'ordine del giorno è comunicato soltanto un'ora prima della riunione del consiglio regionale, è vero che l'ordine del giorno è comunicato preventivamente, ma non si assicura in concreto l'esercizio di quel controllo di legittimità e di merito che il commissario di Governo deve esercitare. In tal caso, infatti, non sussiste il tempo materiale perché quel controllo possa efficacemente esplicarsi.

Non abbiamo ritenuto nel nostro emendamento di specificare esattamente il termine, indicando due, tre o quattro giorni (ed ella, onorevole ministro, apprezzerà questa nostra discrezione, che consente una certa elasticità di interpretazione del termine). Tuttavia, mi auguro che dalla nostra discussione emerga una chiara indicazione del preciso significato dell'espressione « preventivamente ». Non possiamo, nel momento in cui diamo vita al regolamento di una assemblea regionale, svuotare praticamente il commissario di Governo, cioè il rappresentante dello Stato, dell'Italia unitaria, delle sue funzioni di controllo sull'attività dell'assemblea regionale.

Quindi nel nostro emendamento ella, onorevole ministro, deve ravvisare la finalità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

di assicurare, anche sul piano giuridico, il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni del commissario di Governo.

Mi auguro perciò, onorevole ministro, che ella, con una sua autorevole e chiara precisazione, che rimarrà acquisita agli atti parlamentari e rivestirà quindi una decisiva rilevanza ai fini interpretativi, voglia aderire al nostro emendamento, le cui finalità ho illustrato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di aggiungere, al terzo comma, dopo la parola: « comunicato », la parola: « preventivamente ».

FERIOLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Il nostro emendamento, identico a quello dianzi svolto dall'onorevole Manco, ha lo scopo di rendere effettivo il controllo del commissario di Governo e di evitare che possano sorgere equivoci in caso di contestazioni.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Insistiamo sull'emendamento Roberti, identico a quello Bozzi-Ferioli. Per tranquillità della maggioranza devo dire che per una volta tanto non ricorre il solito argomento dell'«atteniamoci ai precedenti». I precedenti, infatti, nel nostro caso, sono costituiti dall'articolo 20 dello statuto regionale sardo, dall'articolo 11 dello statuto regionale siciliano, dall'articolo 28 dello statuto regionale del Trentino-Alto Adige e dall'articolo 20 dello statuto regionale della Val d'Aosta; articoli che sono l'uno diverso dall'altro, così come diverso da tutti e quattro i precedenti è l'articolo 19 della legge n. 62 per quanto attiene a questa stessa norma in ordine ai consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. È quindi lecito e doveroso, fra tante norme diverse, cercare di dar vita ad una norma più completa delle precedenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 19?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione, pur ritenendo superflua la precisazione proposta, accetta l'emendamento Roberti, identico a quello Bozzi.

Forse sarà opportuno, ai fini dell'interpretazione della legge fare una precisazione: che cioè, se per una qualsiasi ragione la co-

municazione non dovesse pervenire preventivamente al commissario del Governo, questo non costituirà motivo di nullità della seduta o della sessione; ma potrà dar luogo semplicemente ad un rilievo dell'organo competente. Ciò perché non vorremmo creare intralci insospettati attraverso l'introduzione dell'avverbio « preventivamente ».

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è lieto di accettare l'emendamento Roberti-Bozzi perché ritiene che esso contribuisca alla chiarezza dei rapporti; e di dire all'onorevole Manco che indubbiamente l'aggiunta della parola « preventivamente » deve proprio consentire al commissario del Governo di esercitare quelle funzioni che giustificano la stessa norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Bozzi (accettato dalla Commissione e dal Governo), inteso a sostituire le parole: « è comunicato » con le altre: « è preventivamente comunicato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente statuto, o gravi violazioni di legge, o quando, non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica, di sostituire la giunta regionale o il presidente, che abbiano compiuti analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni ».

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Desidero illustrare brevemente la portata di questo articolo e le ragioni di alcune modifiche che noi proponiamo. L'articolo 21, a nostro avviso, assume nel sistema dell'istituto regionale una particolare importanza. Alla base di tutto l'ordinamento regionalistico dello Stato vi è un principio che va sottolineato in ogni circostanza: un principio antifederalista. Sostanzialmente la Costituente ha configurato — e a nostro avviso ha fatto male — l'istituto della regione, ma si è sforzata di evitare che comunque tale istituto possa servire, in via diretta o indiretta, a trasformare la struttura dello Stato da Stato unitario in Stato federalista. È per questo motivo che i poteri della regione, lo stesso suo ordinamento non sorgono per forza autonoma, cioè dal basso, dalla regione stessa, ma sono sempre poteri derivati. In sostanza la sovranità è dello Stato, non si trasferisce alla regione. Comunque, se in qualche aspetto, specie in relazione alla potestà legislativa esclusiva, sulla cui pericolosità abbiamo attirato l'attenzione, può sembrare che l'esercizio della sovranità si sia trasferita dallo Stato alla regione, siamo sempre però di fronte ad una sovranità derivata dallo Stato e mai ad una sovranità originaria delle regioni.

Questo principio fondamentale, che poi è la salvaguardia dello Stato unitario italiano, noi dobbiamo tenerlo sempre presente nel regolamento di tutto l'istituto regionale, ma dobbiamo tenerlo soprattutto presente nell'ordinamento e nel regolamento delle regioni a statuto speciale. Perché? Perché, evidentemente, il costituente ha ritenuto più pericolosa — come è più pericolosa — per lo Stato unitario, la regione a statuto speciale anziché la regione a statuto ordinario, fino al punto che, mentre per le regioni a statuto ordinario lo statuto, che è poi la fonte normativa della potestà regionale, viene deliberato dalla stessa regione, per le regioni a statuto speciale, invece, la deliberazione dello statuto è riservata

al Parlamento che l'adotta con legge costituzionale, come dispone l'articolo 116 della Costituzione. Quindi, una maggiore centripetazione, diciamo così, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale nei confronti delle regioni a statuto ordinario, con accentuazione rigorosa del principio antifederalista dello Stato. In sostanza, la regione è vista dal nostro ordinamento giuridico, pur con tutte le riserve che si possono avanzare, sempre sotto la forma di un ente autarchico nel significato tradizionale che la dottrina dà a questa parola « autarchico », cioè con poteri derivati dalla sovranità statale e non originari.

Come viene regolato e delimitato questo trasferimento di poteri dallo Stato alla regione? Attraverso due congegni. Anzitutto attraverso tutto il sistema dei controlli esercitati dallo Stato sulla regione: controlli di legittimità, di merito, di sorveglianza, che sono stati esaminati e saranno ulteriormente esaminati negli altri articoli. In secondo luogo, con la riserva all'autorità statale del potere di intervento per lo scioglimento del consiglio regionale.

È proprio questo l'oggetto dell'articolo 21, che riserva infatti all'autorità dello Stato il potere di intervenire per sciogliere il consiglio regionale. Naturalmente, anche qui, come in ogni settore dell'ordinamento giuridico, vi è un problema di limiti. In altri termini, questo principio della sovranità dello Stato unitario, che si esercita fino al punto di potere intervenire per sciogliere il consiglio, cioè per porre nel nulla, praticamente, sia pure in via temporanea, la struttura regionale, trova dei limiti nella necessità di non sopprimere, di non soffocare quel principio di autarchia e di autonomia che la regione deve pur avere. Pertanto l'articolo 21 dell'attuale statuto, in analogia con quanto disposto dall'articolo 126 della Costituzione della Repubblica, prevede talune cause di scioglimento. Tali cause sono ricondotte a determinati pericoli che l'andamento dell'attività regionale può presentare: anzitutto una illegittimità della regione nello svolgimento della propria azione, quando cioè il consiglio regionale compia atti contrari alla Costituzione o allo stesso statuto regionale.

Ma vi è un'altra forma di illegittimità: può darsi cioè che l'atto illegittimo sia stato commesso dagli organi esecutivi della regione, e cioè dalla giunta regionale o dal suo presidente. Ma, in questo caso, l'autorità centrale dello Stato non ha il diritto di intervenire direttamente giacché, per rispetto dell'autonomia dell'ente autarchico, della regione,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

dovrà essere questa, dovrà essere cioè il consiglio regionale a sciogliere la giunta o a destituire il presidente.

Il principio dell'autonomia viene dunque rispettato non nel senso di una rinuncia della sovranità dello Stato; ma nel senso che il consiglio regionale esercita questa gelosa tutela dei suoi poteri nei confronti dei propri organi esecutivi nel senso che esso stesso debba provvedere alla sostituzione della giunta e del suo presidente.

Ma potrebbe darsi che il consiglio regionale, influenzato da situazioni politiche ambientali, non adempia questo obbligo. In tal caso allora ci si trova di fronte ad un secondo vizio di illegittimità e l'autorità centrale dello Stato può intervenire e procedere allo scioglimento del consiglio, non già perché l'azione in se stessa dal consiglio regionale esplicita sia viziata di illegittimità, ma perché viziata di illegittimità è l'azione della giunta o del suo presidente e il consiglio è divenuto compartecipe di questa illegittimità in quanto non ha adempiuto l'invito dell'autorità centrale di procedere allo scioglimento della giunta o alla destituzione del suo presidente.

Ma vi è un'altra possibilità di scioglimento del consiglio regionale, cioè quando ci si trova di fronte ad atti che pongano addirittura in pericolo la sicurezza nazionale. La sicurezza nazionale è il supremo bene dello Stato ed il suo primo fine; è quindi ovvio che quando il consiglio regionale, o direttamente o indirettamente, ponga in pericolo la sicurezza nazionale, si possa procedere egualmente allo scioglimento del consiglio regionale.

Il terzo motivo per cui è consentito l'intervento centrale dello Stato nella forma drastica dello scioglimento del consiglio regionale è *in re ipsa*, cioè per la mancata possibilità di funzionamento del consiglio regionale. Quando il consiglio regionale si pone in condizioni di non poter funzionare o comunque viene constatato che sia in condizione di non poter funzionare, questo mancato funzionamento è motivo necessario e sufficiente per disporre lo scioglimento del consiglio stesso.

Naturalmente, queste tre ipotesi sono formulate dall'articolo 21 con locuzioni che ci proponiamo di rendere il meno elastiche possibile, proprio per quel concetto che ho illustrato all'inizio: cioè per la necessità che trattandosi di una regione a statuto speciale, questa riserva, questa gelosa custodia della sovranità dello Stato sia seguita con maggior

preoccupazione e maggiore prudenza di quanto non accada per le regioni a statuto ordinario.

Ecco perché non possiamo limitarci a trasferire integralmente in questo articolo 21 la norma dell'articolo 126 della Costituzione. Se così facessimo, verremmo a tutelare il principio della sovranità dello Stato nei confronti delle regioni a statuto speciale allo stesso modo in cui è tutelato nei confronti delle regioni a statuto ordinario, venendo in tal modo a contrastare apertamente i principi costituzionali in materia.

Ecco perché, là dove il progetto parla di « gravi violazioni di legge », proponiamo di sopprimere la parola « gravi », anche perché la valutazione della gravità della violazione di legge è estremamente difficile ed estremamente discrezionale. Già ci troviamo di fronte ad un altro statuto speciale, quello della regione siciliana; che all'articolo 8 parla di « persistente violazione dello statuto » e, quindi, secondo la dizione di questa norma, la gravità non consiste tanto nella maggiore intensità della violazione, ma nell'abitudine a perpetrare la violazione, cioè nella continuità dell'andazzo, nella persistenza della illegittimità.

Altra osservazione: in questo articolo 21 ci troviamo di fronte ad una locuzione al plurale: « gravi » violazioni di legge. Questo plurale richiama un concetto di reiterate violazioni. Ma quando una violazione di legge diventa grave e quando non può considerarsi tale? Entriamo nell'ambito di una casistica estremamente complessa che, date le spiegabili e prevedibili preoccupazioni dell'organo regionale a mantenersi in vita, può diventare matrice di un'infinità di conflitti di attribuzioni e, quindi, di ricorsi alla Corte costituzionale concludendosi nella pratica impossibilità di esercitare questo diritto.

Un'altra locuzione che a noi non sembra molto felice è quella del secondo comma, dove si dice: « o quando, "per altra causa", non sia in grado di funzionare ». Abbiamo detto che il non funzionamento rappresenta il terzo motivo di scioglimento del consiglio regionale perché una delle finalità istituzionali dello Stato è di assicurare che i vari organi da esso creati assolvano il loro compito. Quando uno di questi organi, quale la regione, non sia in grado di funzionare, è chiaro che rientra nei fini dello Stato l'intervento affinché questo mancato funzionamento cessi nell'unico modo possibile, cioè attraverso lo scioglimento del consiglio non funzionale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Ma qui si dice: « o quando, per altra causa, non sia in grado di funzionare » e sembrerebbe quasi che la ragione di sicurezza nazionale, che è enunciata nell'alinea precedente, possa anch'essa considerarsi una causa di non funzionamento. Ci troviamo invece di fronte a ipotesi concettuali completamente diverse. In altri termini, lo scioglimento si può verificare per vizio di illegittimità (quando la regione opera contro la Costituzione o le altre leggi dello Stato), per un vizio di funzionamento (quando non sia in grado di funzionare) e per la tutela della sicurezza nazionale.

Quando noi, dopo aver detto « per ragioni di sicurezza nazionale » diciamo « o quando — per altra causa — non sia in grado di funzionare », ingeneriamo quasi una identità fra termini concettualmente eterogenei quindi una confusione, quasi che il mancato funzionamento sia una delle cause della tutela della sicurezza nazionale o viceversa.

Il diritto è un sistema di equilibri. Ma specialmente in questa materia occorre attentamente perseguire l'equilibrio fra la tutela della sovranità centrale dello Stato e il problema della tutela dell'autonomia del consiglio regionale, che viceversa potrebbe vedersi schiacciato da una esasperazione dell'ingerenza statale, che giunge fino allo scioglimento.

La norma dell'articolo 126, più o meno riportata nell'articolo 21, dichiara anzitutto quali garanzie formali si richiedono perché lo scioglimento si possa verificare (lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica). Coloro che hanno pratica di diritto sanno quali sono le conseguenze, anche sul piano delle contestazioni, della richiesta di motivazione. Poi si dice: « previa deliberazione del Consiglio dei ministri ». Queste sono garanzie formali tanto ampie da assicurare completamente l'organo regionale contro eventuali eccessi di potere dell'autorità centrale dello Stato in occasione di uno scioglimento.

Ma non basta. L'articolo 21 prevede, riportandola dall'articolo 126 della Costituzione, un'altra garanzia formale: « sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali ». Riteniamo che non vi sia bisogno di questa ulteriore garanzia, essendo sufficiente a garantire il principio dell'autonomia regionale il requisito del decreto del Presidente della Repubblica motivato, soprattutto quando sono state indicate tassativamente nei primi due commi dello stesso articolo le sole ipotesi per le quali è possibile lo

scioglimento, ipotesi che devono essere riprodotte nella motivazione del decreto. Mi pare quindi che la necessità di sentire la Commissione parlamentare per le questioni regionali non abbia giustificazione. Noi non ci troviamo di fronte a una materia elastica. La legge è molto precisa: sono previsti determinati casi, e solo quelli, che possono determinare lo scioglimento. Non credo possa esservi maggiore certezza in ordine al limite consentito alla sovranità centrale dello Stato per disporre lo scioglimento. Vi è l'impossibilità di travalicare i limiti già posti dal nostro ordinamento costituzionale. Allora, perché mai viene richiesto il parere della Commissione parlamentare? E di quale parere si tratta, vincolante o puramente consultivo?

D'altra parte, la Commissione parlamentare per le questioni regionali a tutt'oggi non è stata costituita e quindi, permanendo tale carenza, il mantenimento del testo della Commissione impedirebbe praticamente lo scioglimento del consiglio regionale e in tal modo verrebbe meno la massima garanzia contro eventuali deviazioni in senso federalista della regione e conseguentemente cadrebbe la massima tutela della sovranità dello Stato.

A quindici anni dall'entrata in vigore della Costituzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali non è stata ancora istituita e non vi è dubbio che, ove la creassimo sotto la spinta di una determinata situazione, correremmo il rischio di nominare un organo che di fatto verrebbe posto in essere per decidere su un caso particolare. Di qui ovvi inconvenienti di ordine politico, giuridico e morale, col pericolo di neutralizzare lo strumento più efficace (quello dello scioglimento del consiglio regionale) posto nelle mani dello Stato per consentirgli di intervenire a tutela di interessi superiori e assoluti, primo fra tutti la sicurezza dello Stato. Ecco perché riteniamo non abbia ragion d'essere, e debba quindi essere eliminato, il riferimento al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

D'altra parte, le garanzie dell'autonomia regionale sono ampie e numerose. Oltre a quelle già ricordate va aggiunta la garanzia derivante dal fatto che, in caso di scioglimento, i poteri del consiglio non vengono trasferiti direttamente al commissario di governo bensì ad una commissione di tre cittadini (sui requisiti dei quali non intendo in questo momento intrattenermi). Il con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

siglio regionale, insomma, non è sostituito da un organo di governo ma da una commissione che rappresenta essa pure un'espressione dell'ente locale.

Vi è infine l'ultima e più importante garanzia, quella che potrebbe essere definita la garanzia delle garanzie, e cioè il termine tassativo entro il quale bisogna procedere all'elezione del nuovo consiglio regionale.

Il principio dell'autonomia della regione viene dunque garantito, a nostro avviso, in tutti i modi possibili.

È inesistente il pericolo di una soffocazione dell'autonomia regionale per uno scioglimento affrettato e fazioso del consiglio in seguito ad una volontà di sopraffazione dell'autorità centrale. Tale eventualità non può verificarsi sia perché le cause che legittimano lo scioglimento sono tassativamente indicate e precisate, sia perché queste motivazioni devono essere illustrate nel decreto di scioglimento (che non può che riguardare quelle cause, e soltanto esse), sia perché a scioglimento avvenuto la regione non viene privata della sua autonomia amministrativa, sia infine perché con un sistema di gran lunga più cauteloso di quello vigente per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nello stesso decreto è fissata la data delle nuove elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Dato che, come si è visto, il principio fondamentale che regola tutto l'istituto regionale è quello dell'antifederalismo e alla stregua di principi generali ormai saldamente fissati in materia di regioni a statuto speciale, noi riteniamo che tutto questo articolo dovrebbe essere riveduto nella sua sostanza, nei suoi presupposti, nelle finalità che deve raggiungere, in modo da garantire un proficuo equilibrio fra i diritti irrinunciabili dello Stato unitario e l'autonomia regionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto, al quarto comma, di sopprimere le parole: « eleggibili al consiglio regionale ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. So bene che negli altri statuti speciali e nella stessa Costituzione è prevista la stessa formula che noi proponiamo di sopprimere. Però una rimediazione dovrebbe pure servire a qualche cosa. Se dobbiamo procedere con la carta copiativa e riprodurre i testi, allora la nostra funzione perde qualsiasi possibilità di critica e di autonomia.

A me sembra che questa sia una limitazione non giustificata. Siamo di fronte ad un provvedimento grave (lo scioglimento) che segue a talune cause, sia pure di non facile individuazione, ma cause abbastanza gravi. Perché limitare la scelta della commissione a cittadini che debbano essere eleggibili nella regione stessa, cioè iscritti nelle liste regionali?

Sono convinto che così avverrà, che questa sarà la regola che si seguirà in fatto, ma farne una limitazione di ordine costituzionale significa legare eccessivamente e inutilmente le mani delle autorità che debbono provvedere alla nomina della commissione. Si potrebbe verificare una situazione tale per la quale potrebbe essere opportuno scegliere per lo meno uno dei commissari fuori dell'ambito della regione.

Perché introdurre questa limitazione, questa inutile restrizione? Non discutiamo che questa limitazione esista nello statuto sardo e nella Costituzione, ripeto; questo, però, non deve essere ostativo alla funzionalità del nostro cervello. Insistiamo perciò per la soppressione di quell'inciso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Sponziello e Tripodi hanno proposto:

di sopprimere al primo comma la parola: « grave »;

di sopprimere al secondo comma, le parole: « per altra causa »;

di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « non sia » la parola: « comunque »;

di sopprimere al terzo comma le parole: « sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali »;

di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al consiglio regionale e scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i funzionari dello Stato della carriera direttiva residenti nella regione. La commissione provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della giunta, e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio ».

LECCISI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

LECCISI. Ci troviamo di fronte ad una norma della cui costituzionalità mi pare non si possa dubitare, ma che presenta alcuni aspetti che vanno chiariti prima di approvare questo che senza dubbio è l'articolo basilare della legge, essendo quello che offre al potere centrale la possibilità di intervenire per sanare tutte le eventuali situazioni di illegittimità.

A noi pare che, soprattutto nelle definizioni, nel completamento delle norme, ci si sia un po' abbandonati al piacere dell'aggettivazione e della ricerca del difficile. Così come nell'articolo 5 si è stabilito che esistono dei principi « fondamentali » dello Stato, quasi che altri principi possano non essere tali, così all'articolo 21 si stabilisce che le violazioni di legge, per essere tali e per portare allo scioglimento del consiglio regionale, debbano essere « gravi ». Non so che cosa accadrebbe se fossero gravissime: credo che la dizione resterebbe vuota di ogni contenuto, a meno che non si voglia con quel termine legare *a priori* le mani all'autorità centrale, ai fini di un intervento che dovrebbe scaturire dal semplice accertamento di una violazione.

Non mi sembra sia compito del legislatore stabilire, catalogare la gravità o meno di una violazione; la legge non può specificare; nella sua genericità essa deve cercare di completare tutti i casi possibili, in modo da poter essere operante. Ecco perché abbiamo presentato un emendamento diretto a sopprimere la parola « gravi », in modo che non si abbia, da parte del potere centrale, la possibilità di evadere alla prescrizione di legge.

Vi è poi nel quarto comma un aspetto veramente importante e preoccupante sotto diversi punti di vista, i colleghi giuristi che se ne sono occupati hanno indicato con perspicacia le carenze giuridiche della norma.

A me pare di potervi cogliere anche aspetti politici censurabili. Quando si afferma: « Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini », si determina, a mio avviso, una lata sfera di discrezionalità, per chi in quel momento detiene, di fatto e di diritto, il potere nel paese; il che lascia molto dubbiosi e perplessi. Si tratta di una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale: tre cittadini che evidentemente dovrebbero essere versati nelle cose della pubblica amministrazione, dovrebbero essere competenti, dovrebbero almeno sapere di che cosa si tratti; poiché non posso pensare che tre cittadini qualunque possano essere posti a capo della regione in un momento che potrebbe presentare in ipotesi particolare dif-

ficoltà o pericolosità, perché scaturito da quella situazione di emergenza eccezionale che ha portato allo scioglimento del consiglio. Non si dimentichi che questi tre cittadini, nominati naturalmente dal Governo e dalla maggioranza che lo sosterrà, dovranno provvedere all'ordinaria amministrazione che, per un ente eminentemente amministrativo, è poi tutto.

Ecco perché a me pare di poter definire contraddittoria la volontà dei proponenti che, mentre attribuiscono aprioristicamente un potere discrezionale alle autorità governative, concludono di decentrare e di rendere autonome queste regioni e con lo stesso spirito della legge.

Accade così che mentre nei comuni precedenti si ipotizzano con cautela le cause di scioglimento e, quindi, d'intervento dell'autorità centrale, si affidano poi estesi poteri a questi tre cittadini che dovrebbero portare la regione a nuove elezioni; impostare spese, sanare deficienze e disavanzi. Tutto in effetti può essere attribuito, in quel momento, al potere ed all'intervento di questa amministrazione straordinaria, rappresentata da un triumvirato non qualificato.

Noi ci siamo preoccupati del problema e proponiamo, ragionevolmente, che questi tre cittadini siano da scegliersi fra gli iscritti negli albi professionali o fra i funzionari dello Stato appartenenti alla carriera direttiva residenti nella regione.

Oggi, quando si sciogliono i consigli comunali, quando vi sono delle situazioni di eccezionalità presso enti locali, il Governo non nomina al posto di commissario un cittadino qualsiasi, elettore ed eleggibile del comune o della provincia; quando si verifica tale situazione il Governo nomina un competente, un tecnico che è quasi sempre un alto funzionario dell'amministrazione dell'interno; a volte un prefetto o un viceprefetto, mai un cittadino qualsiasi. Che cosa si garantisce con ciò? Si garantisce la continuità dell'amministrazione pubblica e l'apoliticità dell'organismo eccezionale di carattere amministrativo. Si garantisce insomma l'esercizio di tutte le fondamentali libertà che stanno alla base di questa legge, come di tutte le altre leggi della Repubblica italiana, mentre mi sia consentito di elevare fin da questo momento un legittimo sospetto di parzialità politica, ad esempio, nei confronti di quei tre cittadini che, qualora ne ricorressero le ragioni, dovessero essere investiti da parte del governo centrale del mandato di ammini-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

strare eccezionalmente la regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale.

Ciò è molto grave e non capisco come certi gruppi, che sono sempre i più solleciti nel chiedere la salvaguardia delle gaurentigie costituzionali, in modo che l'amministrazione si svolga nell'interesse generale e non di determinati settori politici, non abbiano compreso che questo comma, così come è formulato, rappresenta, veramente, a nostro avviso, lo strumento che consentirà al governo che lo voglia di travalicare i limiti dei propri poteri in materia.

Giorni fa siamo stati interrotti dai banchi della sinistra, precisamente da chi asserisce di battersi per il rinnovamento del vecchio tessuto connettivo dello Stato. Ma noi constatiamo che quando si tenta di rinnovare, lo si fa in modo abnorme, contro la regolamentazione tradizionale o addirittura codificata da leggi.

Perciò noi insistiamo e sottoponiamo alla attenzione della Camera un problema che si vorrebbe far passare tra le righe senza meditazione alcuna e senza una decisione rispondente agli interessi e alle stesse esigenze connaturate alla stessa legge.

L'articolo 21 e soprattutto il suo comma quarto, sotto questo profilo, meritano un parere motivato, da esperto della materia, da parte del relatore per la maggioranza, ma anche da parte del governo, chiamato direttamente in causa.

Ho forti dubbi se, adottando il testo della Commissione, noi prepariamo il migliore terreno per un equilibrato svolgersi della vita regionale proprio in un momento delicato quale l'entrata in funzione di organo straordinario in seguito allo scioglimento del consiglio regionale. Pensiamo perciò che il nostro emendamento possa essere accettato dal Governo e dalla maggioranza. Insisto sugli altri emendamenti.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Nei confronti del quarto comma le posizioni sono tre: quella del testo della I Commissione, cioè con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al consiglio regionale; la seconda, più drastica, è quella dell'onorevole Bozzi, che domanda la soppressione delle parole: « eleggibili al consiglio regionale »; la terza si riferisce alla designazione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale e scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i funzionari dello Stato della carriera direttiva residenti nella regione.

Per quanto mi riguarda, mi pare che l'emendamento Roberti sia da preferirsi. Per quanto concerne l'osservazione dell'onorevole Bozzi, sempre interessante, è da osservarsi che noi abbiamo votato nientemeno che il giuramento per il bene inseparabile dello Stato e della regione e dobbiamo dare questo conforto alla regione: che in caso di scioglimento si tenga conto dei cittadini che, essendo eleggibili al consiglio regionale, evidentemente traggano dall'*humus* della regione. È eccessivamente largo il criterio che viene assegnato attraverso la richiesta di soppressione anche della limitazione di cittadini eleggibili al consiglio regionale. Pertanto credo che, tra i tre cittadini senza la virgolazione « eleggibili al consiglio regionale » e i tre cittadini « eleggibili al consiglio regionale », sia da preferire l'indicazione del testo della Commissione.

Mi preoccupa, invece, il fatto che i tre cittadini siano da potersi scegliere quando siano soltanto eleggibili al consiglio regionale. Mi pare opportuna l'osservazione dell'onorevole Leccisi, che comunque è consacrata nell'emendamento Roberti, perché occorre preoccuparsi dei cittadini che abbiano amore per la regione, ma occorre anche preoccuparsi che non siano scelti a caso, senza alcun orientamento, senza alcuna indicazione, per tutte le ragioni che naturalmente non è il caso che in questo momento io prospetti, nemmeno fuggevolmente. Perciò bisogna seguire il criterio di cui all'emendamento Roberti, anche perché gli iscritti negli albi professionali e i funzionari delle carriere direttive dello Stato residenti nella regione appaiono particolarmente indicati per quella che è la tradizione del loro lavoro e l'appartenenza alla burocrazia dello Stato.

Quindi non ritengo che si debba sopprimere l'indicazione « eleggibili al consiglio regionale »; domando che questi cittadini « eleggibili al consiglio regionale » siano scelti con criteri che diano affidamento dal punto di vista tecnico ed intellettuale e che non siano lasciati per la designazione a quelle che sono le alee, le fortune che qualche volta si capovolgono per la politica.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. L'articolo 21 è uno dei più importanti del provvedimento in esame. Spero, quindi, di essere perdonato se, dopo l'ampia illustrazione giuridica datane dall'onorevole Roberti e le osservazioni sugli emendamenti fatte prima dall'onorevole Bozzi e poi dall'ono-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

revole Leccisi, mi permetto qualche ulteriore considerazione.

Mi riferisco in linea di principio a quanto ha detto l'onorevole Roberti nell'ultima parte del suo intervento, vale a dire alla necessità che si definiscano le funzioni della regione, i suoi rapporti con lo Stato, e che tali funzioni e rapporti vengano chiariti secondo i principi che lo stesso Governo ha ripetutamente espresso nel corso del dibattito, vale a dire secondo i principi di un decentramento che sia il più possibile lontano da concezioni federalistiche o parafederalistiche.

A questo riguardo, per meglio precisare il nostro pensiero, dobbiamo dire che se l'articolo 21 si fosse limitato a riprodurre la norma dell'articolo 126 della Costituzione, pur con qualche riserva, in linea politica ci saremmo dichiarati soddisfatti, perché avremmo ravvisato la volontà del legislatore di non far differire la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia dalle regioni a statuto ordinario, perlomeno in ordine a questo problema.

Avremmo anzi accolto un eventuale criterio restrittivo nei confronti del testo costituzionale, nel senso che i gravi motivi previsti dalla norma per lo scioglimento del consiglio regionale, trattandosi di una regione a statuto speciale e per di più di confine, potrebbero ricorrere in circostanze maggiormente compromissorie della unità della nazione e della sicurezza dello Stato di quel che non possa avvenire per le regioni a statuto ordinario e comunque per le regioni non di confine.

Viceversa ci troviamo di fronte ad un testo ispirato a principi meno restrittivi di quelli stabiliti dall'articolo 126 della Costituzione per le regioni a statuto ordinario.

Ci sembra che questo non sia avvenuto a caso; e riteniamo che per chiarire il nostro pensiero al riguardo sia utile riandare ai precedenti, per far venire a galla anche i veri motivi che hanno determinato la volontà del legislatore costituente in ordine all'articolo 126 e soprattutto i veri motivi che hanno guidato la volontà delle assemblee, dei consessi e dei comitati che hanno dato luogo agli altri statuti regionali di carattere speciale.

Il confronto con l'articolo 126 della Costituzione ci dimostra la difformità del testo in esame da quello del succitato articolo, in punti che hanno un rilievo sostanziale e non soltanto formale.

Al secondo comma dell'articolo 126 si dispone che il consiglio « può essere sciolto

quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare ». Qui invece si dice che può essere sciolto per una serie di motivi « o quando, per altra causa, non sia in grado di funzionare ». Per quale ragione si è voluta introdurre questa innovazione? Che cosa significa in un testo costituzionale questo « per altra causa »? È una dizione apparentemente più ampia, ma indubbiamente meno precisa. Abbiamo fatto stamani, una volta tanto d'accordo con il rappresentante del Governo (anche se poi la maggioranza ha voluto dargli torto), la constatazione che in ogni legge, ma in una legge di questo genere soprattutto, le norme devono essere chiare, precise, e non vedo qual altra norma di questa legge richieda maggior chiarezza, riguardando l'articolo in esame l'ipotesi più drammatica di contrasto che si possa determinare tra lo Stato e la regione; ipotesi tanto drammatica da configurare addirittura la possibilità da parte del Governo di sciogliere il consiglio regionale. Pertanto il dire « per altra causa » in una norma di questo genere può determinare veramente delle contestazioni, degli arbitri; e noi non siamo qui per favorire come legislatori i futuri arbitri che il Governo possa commettere. Noi siamo qui per ripetere che siamo contrari alle regioni in genere e a questa in particolare, ma che se questa regione si deve fare, la si deve fare nel migliore dei modi, attraverso norme chiare, attraverso il numero minore possibile di equivoci soprattutto per quanto riguarda l'articolo 21. Il giorno in cui vi fosse un contrasto interpretativo che giungesse alla Corte costituzionale o alle Camere in ordine all'attuazione dell'articolo 21, io penso che ne deriverebbe un vero e proprio dramma ai confini della nazione. Pertanto cerchiamo di evitare che ipotesi simili si configurino, cerchiamo di evitare che i futuri rappresentanti della regione e i futuri legislatori possano rimproverarci di aver creato, naturalmente senza volerlo, per scarsa prudenza, possibilità di equivoci o addirittura di pericoli.

Debbo anche rilevare che il testo costituzionale, all'articolo 126, dedica un capoverso all'ipotesi dello scioglimento per ragioni di sicurezza nazionale; e debbo fare un rilievo formale — sicuramente il più formale che si possa immaginare — riguardo alla punteggiatura, all'a capo. Però mi insegnano tutti i colleghi i quali si occupano di questi problemi che la punteggiatura, gli a capo, i distinguo, da questo punto di vista, hanno una estrema importanza nella legislazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Non a caso l'Assemblea Costituente ha ritenuto di dedicare un capoverso a parte all'ipotesi di scioglimento per ragioni di sicurezza nazionale. Qui invece guardate come è stato redatto l'articolo 21: « può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando per altra causa non sia in grado di funzionare ». Come se, qualora non fosse in grado di funzionare per ragioni di sicurezza nazionale, la causa « sicurezza nazionale » non potesse essere compresa fra quelle che possono portare allo scioglimento.

So che l'intenzione della maggioranza in questa Camera non è certamente quella che io non ho voluto sospettare, ma solo indicare come un'ipotesi interpretativa. Però oggi le ipotesi interpretative possono avere uno scarso valore; domani, al contrario, in caso di contrasto relativo a norma di tanta gravità, potrebbero assurgere a ben altra importanza.

ROBERTI. In una regione di confine, poi !

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Soprattutto, come è stato rilevato, in una regione di confine, in cui non siamo mai sicuri di quello che potrà accadere.

Terzo rilievo che concerne le differenze tra il testo della Carta costituzionale e il testo a noi sottoposto è quello relativo al termine entro cui i tre cittadini dovrebbero fissare le elezioni, dopo aver assunto l'ordinaria amministrazione della regione. Mentre la Costituzione all'articolo 126 parla di un termine di tre mesi, nel penultimo capoverso di questo articolo si parla di sei mesi. Non si riesce veramente a capire perché, avendo la Costituzione per le regioni a statuto ordinario stabilito un termine di tre mesi, ed avendo, come vedremo, gli statuti speciali fissato un termine analogo per le altre regioni, in questo caso si sia voluta istituire una scadenza più lata, che introduce un'eccezione quanto al diritto, e politicamente un altro elemento di legittimo dubbio da parte nostra.

È interessante andare a cercare i precedenti negli altri statuti speciali, cominciando, come al solito, dallo statuto speciale per la Sicilia, il quale è il solo che contenga una norma completamente diversa da quella poi convalidata dall'Assemblea Costituente all'articolo 126, ed anche completamente o quasi completamente diversa da quella degli altri statuti regionali. Nella sua quasi completa diversità, la norma contenuta nell'articolo 8 dello statuto regionale siciliano ci permette tuttavia di penetrare meglio la volontà dell'Assemblea Costituente e di comprendere il senso di talune apparenti o addirittura

evidenti incongruenze del testo dell'articolo 126.

L'articolo 8 dello statuto regionale siciliano recita: « Il commissario dello Stato di cui all'articolo 27 può proporre al governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente statuto ». (Una sola, dunque, è l'ipotesi prevista nello statuto siciliano: la persistente violazione dello statuto stesso. Tutte le altre ipotesi — sicurezza nazionale, impossibilità di formare una maggioranza, violazione di leggi — non sono contemplate). « Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della regione è allora affidata ad una commissione straordinaria di tre membri nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale commissione indice le nuove elezioni per l'assemblea regionale nel termine di tre mesi ».

Ritengo di dover richiamare la vostra attenzione su queste norme perché, ripeto, in esse è la radice di talune singolarità che troviamo nell'articolo 126 della Costituzione. Ci siamo chiesti, credo tutti, a proposito di questo articolo 126, che cosa sia quella Commissione parlamentare costituita per le questioni regionali, la quale deve essere sentita dal Governo prima di decidere lo scioglimento di un consiglio regionale. La spiegazione è da ravvisarsi appunto nell'articolo 8 dello statuto siciliano. Infatti nell'Assemblea Costituente si voleva introdurre la stessa norma già introdotta nell'articolo 8 dello statuto siciliano. Si voleva, cioè, che le Assemblee legislative, come tali, fossero sentite prima che il Governo potesse procedere allo scioglimento di un consiglio regionale. Siccome parve, però, alla maggioranza dell'Assemblea Costituente — e giustamente ritengo — che la richiesta di sentire le Assemblee legislative in pratica frustrasse l'efficacia della norma (perché mai un governo sarebbe riuscito, dopo aver sentito le Assemblee legislative, ad avere la facoltà e l'autorità di sciogliere un consiglio regionale; anche perché quel « sentite le Assemblee legislative » non si capiva se dovesse portare ad un voto vincolante delle Assemblee legislative stesse, alla votazione di una proposta legislativa presentata dal Governo o ad un parere; né si capiva bene come le Assemblee legislative avrebbero potuto pronunciare un parere), si arrivò all'Assemblea Costituente al solito compromesso politico, che ha de-

terminato però una singolare situazione di carattere giuridico; e si parlò di una Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ma vi è qualche cosa di più, che sconfinava addirittura nel ridicolo: la Commissione per le questioni regionali era scomparsa dal testo approvato dalla Costituente: questa singolarissima norma fu reinserita in sede di coordinamento dal Comitato di redazione del testo finale della Costituzione.

Si è arrivati, cioè, a conclusione dei lavori dell'Assemblea Costituente, a ripristinare, in sede di coordinamento, un testo che precedentemente l'Assemblea aveva disapprovato; e lo si incluse con la dizione « per le questioni regionali » in quanto lo stesso Comitato di redazione aveva stabilito che analoga dizione fosse inserita all'articolo 123 della Costituzione, che è quello relativo alla emanazione degli statuti ordinari con legge della Repubblica.

Il Comitato di redazione per l'articolo 123 ci ripensò, la Commissione non è menzionata nell'articolo 123 ma soltanto all'articolo 126. Tuttavia, siccome avrebbe dovuto figurare anche all'articolo 123, figura al plurale « per le questioni regionali », sebbene questa singolarissima Commissione sia stata dalla Costituente inserita nel testo della Costituzione a questo solo fine e sia nominata esclusivamente all'articolo 126. Non è quindi costituzionalmente una Commissione per le questioni regionali, ma è una Commissione istituita dalla Costituente unicamente per esprimere un parere (che per altro non si sa neppure se sia vincolante o meno) in ordine all'eventuale volontà governativa di sciogliere un consiglio regionale.

Guardate attraverso quante incongruenze, attraverso quante contraddizioni si è arrivati a redigere il testo costituzionale, che poi si è trasferito in altri testi di statuti regionali speciali che lo hanno praticamente recepito. Così arriviamo oggi ad una norma che non può non far trasecolare un cittadino che la legga.

Rilevavo che non avendo il piacere e l'onore di essere un giurista, cerco di interpretare e capire modestamente queste norme a lume di buon senso e credo che sia giusto agire in questo modo, perché le leggi che noi facciamo sono destinate a diventare obblighi per la generalità dei cittadini e quando il cittadino non capisce le leggi, ed il legislatore fa leggi che il cittadino non è in grado di capire, tutto il sistema dei rap-

porti fra il cittadino e lo Stato oscilla, per il venir meno della certezza del diritto.

Anche e soprattutto per questa ragione sfido chiunque a capire che cosa significa questa norma se non dopo aver saputo come essa è nata. Ma quando lo si è saputo non si riesce ancora a capire come sia recepita in ulteriori leggi di carattere costituzionale ed il legislatore non si accorga che è venuto il momento di porre riparo agli enormi errori che in materia sono stati commessi.

Un altro errore, onorevoli colleghi, è quello relativo ai tre cittadini. Scusate, mettetevi nei panni di un cittadino che legga questa norma che stiamo per varare e si chieda: dopo che il governo della Repubblica, per ragioni, ad esempio, di sicurezza nazionale, ha ritenuto di sciogliere il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e si è determinata, pertanto, una situazione politica di estrema delicatezza, una situazione nazionale di estrema gravità, una situazione giuridica di estrema incertezza, il governo stesso, che ha sciolto quel consiglio regionale, prende tre cittadini, i quali come unica qualifica devono avere quella, secondo la legge, di essere eleggibili, cioè residenti nella regione e di età superiore ai venticinque anni, cui viene affidato *in toto* il governo della regione per i sei mesi. Come potranno i tre cittadini, senza alcuna garanzia di scelta, senza alcuna garanzia di qualifica, senza alcuna garanzia di competenza, senza alcuna garanzia di controllo nella scelta, provvedere ad un siffatto compito? È un assurdo. E come mai si è giunti a questo assurdo? Semplice, perché nello statuto regionale siciliano redatto — tra l'altro, tanti anni or sono — da egregi signori, ma che di diritto erano del tutto digiuni ed erano anche sprovvisti al massimo grado di senso politico, è stata inserita appunto una norma di questo genere.

Per lo meno, però, i costituenti... a titolo privato che diedero luogo allo statuto regionale siciliano nel 1946 furono più prudenti, giacché la norma concludeva con queste parole: « Tre membri nominati dal consiglio regionale su designazione delle assemblee legislative ». Era chiaro che una simile condizione consentiva ben altro carattere alla nomina di questi tre personaggi; era evidente che costoro avrebbero dovuto rivestire qualifiche tali che consentissero alle assemblee legislative di salvare la faccia; era evidente che essi avrebbero rappresentato non soltanto la maggioranza, non soltanto il governo del momento, ma il Parlamento, e che pertanto di essi almeno uno — questo era ben lecito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

supporto — avrebbe rappresentato la minoranza.

Soltanto nello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, onorevoli colleghi, vi è una garanzia per le minoranze, essendovi stabilito che uno di questi tre cittadini debba essere di lingua tedesca. Di garanzie per quella specie di minoranza, nella legislazione italiana di questo dopoguerra ve ne sono certo poche; allorché si tratta invece di minoranze politiche, allora le garanzie sono neglette e le richieste tendenti ad ottenerle vengono sistematicamente respinte.

Lo statuto sardo si esprime come il testo di questo nostro articolo 21; là dove però tale articolo 21 ora in discussione differisce dall'articolo 126 della Costituzione, lo statuto della regione sarda invece si avvicina al testo costituzionale in quanto dice testualmente: « per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni od altra causa non possa funzionare ».

Vi sono dunque le dimissioni, tratte con ogni evidenza dall'articolo 126 della Costituzione. Inoltre, quanto al termine, lo statuto regionale sardo accetta quello costituzionale dei tre mesi, anziché stabilire questo di sei mesi così stranamente introdotto nel provvedimento in discussione. Lo statuto sardo pertanto, il quale si riferisce ad una regione non di confine, in cui le forme di cautela potrebbero anche essere più indulgenti verso il consiglio regionale, adotta viceversa una norma ancora più severa e restrittiva.

Lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige riproduce testualmente la norma dell'articolo 126 della Costituzione. Esso dice cioè che il consiglio regionale può essere sciolto « per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilità di formazione d'una maggioranza non sia in grado di funzionare ».

Lo stesso statuto parla di un termine di tre mesi per la nuova elezione del consiglio regionale e, quindi, anche in questo caso riproduce il testo della Costituzione. Vi è in questo statuto una sola norma che differisce dalla Costituzione e da questo testo: precisamente dove si dice che dei tre cittadini uno dev'essere della minoranza di lingua tedesca.

Lo statuto regionale per la Valle d'Aosta riproduce anche esso, all'articolo 48, la norma costituzionale, con un testo identico a quello dello statuto sardo, cioè meno lontano dall'attuale dall'articolo 126 della Costituzione. Dice: « per dimissioni o per altra

causa » e dispone che le elezioni devono aver luogo entro tre mesi.

Pertanto, alla stregua dei precedenti, mi sembra assolutamente valida la nostra tesi in base alla quale la maggioranza non ha voluto attenersi al testo costituzionale, cioè non ha voluto equiparare il Friuli-Venezia Giulia, in ordine a questa norma, alle regioni a statuto ordinario; non solo, ma allontanandosi dal testo costituzionale, non si è neppure riferita ai precedenti degli statuti regionali speciali, ed ha proposto una formulazione che noi consideriamo senz'altro peggiore di quella contemplata negli statuti speciali già esistenti, ad eccezione dello statuto siciliano, per i motivi che mi sono permesso di ricordare.

A questo punto desidero brevissimamente esporre il pensiero della minoranza della Commissione in ordine agli emendamenti presentati.

Noi chiediamo che sia posto in votazione il primo emendamento del gruppo del Movimento sociale italiano. Nell'ordine, però, il primo è quello presentato dal partito liberale, il quale propone la soppressione delle parole « eleggibili al consiglio regionale ». Questo emendamento vuole raggiungere il fine (come è stato detto dai colleghi che lo hanno illustrato) di consentire che i tre cittadini possano essere scelti anche fra i residenti altrove. Noi ci siamo proposti nella sostanza un fine più preciso con l'emendamento in cui si chiede che i tre cittadini siano scelti fra gli iscritti agli albi professionali e fra i funzionari della carriera direttiva. Ci sembra questo il vero obiettivo da raggiungere, in quanto attinente alla competenza degli eligendi.

Infatti, se per avventura venisse accolto l'emendamento del gruppo liberale e scomparisse la dizione « eleggibili », si otterrebbe soltanto che potrebbero essere e sarebbero scelti ugualmente cittadini residenti nella regione; potrebbero essere scelti anche cittadini fra i 21 e i 25 anni e non solo cittadini dai 25 anni in su. Non ci sembra comunque che l'emendamento raggiunga il fine che si propone; e ci asterremo dal votarlo.

Voteremo invece a favore dell'emendamento inteso a sopprimere la parola « gravi ». È stato giustamente osservato che « gravi » o non aggiunge niente o aggiunge un potere discrezionale pericoloso.

Sosterremo anche l'emendamento inteso a sopprimere le parole « per altra causa », dove si parla di dimissioni (nel testo costituzionale), cioè dimissioni o impossibilità di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

formare una maggioranza, e credo si debba dire invece: « quando non sia comunque in grado di funzionare », che è la formula più estesa.

Per quanto riguarda la Commissione parlamentare per le questioni regionali, proponiamo di sopprimere le parole « sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali ». La Commissione parlamentare predetta doveva essere istituita, secondo l'articolo 126 della Costituzione, mediante una legge dello Stato. In verità la legge dello Stato è stata approvata, ed è precisamente la legge n. 62 del 1953, la quale all'articolo 52 prevede l'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si tratta dunque di un adempimento che non è più di carattere legislativo, ma puramente esecutivo, nel senso che il Parlamento deve designare, conformemente all'articolo 52 della citata legge, questa famosa Commissione parlamentare. Fino a quando il Parlamento non assolverà tale compito, noi corriamo il rischio di trovarci di fronte a questa norma nella stessa situazione in cui la mancata emanazione della legge sul *referendum* ci ha messi per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 138 della Costituzione. L'emendamento soppressivo del nostro gruppo ha quindi lo scopo di rendere immediatamente operante l'articolo 21.

Quanto all'altro nostro emendamento, lo ho già illustrato parlando dell'emendamento presentato dai liberali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione non si sarebbe attesa un così gran numero di osservazioni su questo articolo. Credo comunque che vada anzitutto respinta l'affermazione dell'onorevole Almirante, secondo cui ci si sarebbe allontanati dal testo della Costituzione senza una sufficiente ragione. Egli ha voluto trovare delle ragioni più o meno occulte di carattere politico per spiegare questa difformità. In realtà, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di restare aderente alla sostanza dell'articolo 126 della Costituzione.

Il punto dal quale ci siamo allontanati, allo scopo di strutturare diversamente l'istituto, nella ricerca di una maggiore garanzia di autonomia e di rispetto della legge, è la parte dell'articolo in cui si dice che con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni, da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. Nell'articolo 126 della Costituzione e

negli altri statuti è stabilito solo che si debba procedere alla fissazione del giorno delle elezioni entro tre mesi dallo scioglimento, da parte dei tre cittadini all'uopo nominati. Qui si è preferito dare una maggiore latitudine di tempo al Governo avendo altresì la certezza che il dovere sarà adempiuto. Se si crea una regione a statuto speciale e si crede nel valore delle libertà locali, non è possibile pensare che si possa prescindere dal rispetto di un termine, che è ordinariamente previsto in molte leggi, ma che in realtà non è poi rispettato nella prassi amministrativa.

A parte tutto questo, per il resto non abbiamo inteso allontanarci dall'articolo 126 della Costituzione. Ma l'onorevole Almirante sostiene che ce ne siamo allontanati per quanto attiene al secondo comma dell'articolo 126, in cui si dice che il consiglio regionale può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Ci si è allontanati dal testo costituzionale per recepire una diversa formulazione contenuta nella proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna e che è apparsa più rispondente allo scopo che si vuol raggiungere. (*Commenti a destra*). Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che la Commissione ha compiuto un lavoro di compilazione cercando di restare per quanto possibile alle formule contenute nei vari progetti; il breve termine concesso alla Commissione non ha consentito una elaborazione più meditata, anche se non può negarsi allo schema approvato una sua organicità.

In tale spirito la Commissione ha ritenuto di ispirarsi, per quanto riguarda l'articolo 21, anche alla proposta di legge Sciolis.

NICOSIA. Lo statuto siciliano prevede che le elezioni rese necessarie dallo scioglimento dell'assemblea debbano avere luogo entro tre mesi, proprio per garantire il rispetto della volontà delle popolazioni interessate.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. È fuor di dubbio che tre mesi siano inferiori a sei, ma sta di fatto che nella corrente prassi amministrativa il termine di tre mesi non è stato quasi mai rispettato nel caso dei comuni e delle province.

NICOSIA. Su quegli enti vigila l'autorità tutoria !

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Sta di fatto che il termine di tre mesi non è stato quasi mai rispettato con rigore, anche perché nessuna norma stabilisce quali siano le conseguenze di questo mancato rispetto della legge. Appunto sulla base di questa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

esperienza del nostro diritto pubblico si è pensato di affidare allo stesso Governo la responsabilità di fissare un termine tassativo, lasciandogli però un margine di tempo più ampio, quale è quello di sei mesi.

L'articolo 21 è stato ritenuto dai colleghi della minoranza così importante da diventare oggetto di ampia illustrazione, il che costringe anche il relatore per la maggioranza a essere su questo punto un po' meno stringato del consueto.

L'articolo 29 della proposta Sciolis prevede che il consiglio regionale è sciolto « quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente statuto o gravi violazioni di legge, o quando per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza o per altra causa non sia in grado di funzionare ». Raffrontando questa norma con l'articolo 126 della Costituzione si nota che manca in quest'ultimo il riferimento ad « altra causa », ma sono previste le altre condizioni di scioglimento trasfuse poi nell'articolo 21 dell'attuale testo.

Si è però escluso nel detto articolo, fra i casi che possono dar luogo allo scioglimento, quello delle dimissioni, perché si è ritenuto che tale norma costituzionale fosse di fatto superata dall'evoluzione del nostro diritto pubblico in materia di sostituzione di eletti dimissionari. Si può infatti ritenere ormai saldamente acquisito il principio che tutti i dimissionari siano sostituibili. Se anche i consiglieri eletti rassegnassero in massa il loro mandato vi sarebbero, perciò, tante rispettabili persone che non dico siano in attesa di sostituirli, ma che di fatto sono poste dalla legge in condizione di potere, anzi di dovere essere chiamate a subentrare ai dimissionari. Non aveva più ragion d'essere, quindi, la disposizione della Costituzione che indicava le dimissioni fra le cause dell'impossibilità di funzionamento del consiglio regionale.

Restava l'impossibilità di formare una maggioranza. Se ciò è una circostanza puramente oggettiva, non si discute perché di fronte al fatto che il consiglio non funziona, deve esserne possibile lo scioglimento. Una valutazione di impossibilità a formare una maggioranza, deferita ad organi governativi, in rapporto ad una valutazione di altra natura, che non sia quella materiale, sembra troppo lesiva dell'autonomia regionale.

Veniamo agli emendamenti. La maggioranza della Commissione è contraria alla soppressione, al primo comma, della parola « gravi », proposta dall'onorevole Roberti. Si ha ben a dire che l'attribuzione della valuta-

zione della gravità implica un potere discrezionale dello Stato, ma questa discrezionalità ben si connette al potere di chi ha la responsabilità di adottare il provvedimento. Se si volesse eliminare questa discrezionalità legittimando il provvedimento con qualsiasi violazione della legge, si potrebbe pervenire allo scioglimento del consiglio anche per violazioni di carattere puramente formale, il che non può essere accettato.

MANCO. Ella dice che vi è una discrezionalità nella valutazione che può indurre a ravvisarla anche nel caso che non sussista tale gravità. Quindi di fatto il potere di scioglimento dello Stato si può sempre esercitare, anche in presenza di una violazione di legge che non è « grave » in senso oggettivo.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Non è vero, perché la valutazione della gravità implica già la restrizione del potere discrezionale; laddove invece ci si riferisse a qualsiasi violazione di legge, la discrezionalità risulterebbe accresciuta. Questo mi sembra, dal mio punto di vista, di tutta evidenza.

Per quanto concerne il secondo emendamento Roberti, tendente a sopprimere al secondo comma le parole « per altra causa », dobbiamo dire che, rileggendo più pacatamente il comma, la soppressione appare giustificata.

L'altra causa, essendo stato eliminato il riferimento alle dimissioni, non ha più ragione di esistere, perché si contrappone, nella formula proposta, alle ragioni di sicurezza nazionale che non sono di per sé un motivo di impossibilità di funzionamento. Si accetta perciò tale emendamento soppressivo.

Per quanto riguarda il terzo emendamento Roberti, non ritengo necessario aggiungere la parola « comunque », specialmente quando, con l'eliminazione delle parole « per altra causa », la valutazione della funzionalità appartiene, con una maggiore latitudine, già al potere governativo. Mi sia qui consentito rilevare come l'estrema destra alterni posizioni di difesa del Governo a posizioni di difesa dell'autonomia; ciò fa dubitare che, in realtà, si difendano tesi fra loro contraddittorie al solo scopo di creare intralci alla discussione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Vogliamo chiarezza.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo delle parole « sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali », non ci saremmo aspettati questa diafrasi, che non ha motivo alcuno di essere.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Esiste una norma costituzionale che stabilisce questo. E qui desidero rispondere all'onorevole Bozzi, il quale ha rilevato come da noi si invocherebbe spesso a sproposito il rispetto di norme costituzionali. Ella, onorevole Bozzi, ha ragione quando afferma che, discutendo questa, che è una legge costituzionale, possiamo anche discostarci da specifiche norme della Costituzione, potendo noi, con le nuove norme, anche modificarla. Ma vi è una valutazione di ordine politico che non possiamo trascurare.

Noi stiamo redigendo l'ordinamento di una regione a statuto speciale, per cui non possiamo dimenticarci anche di quell'altra norma costituzionale che stabilisce che tali regioni debbano fruire di particolari forme di autonomia. E quel « particolari » non ha solo un'aderenza qualitativa determinata dalle realtà locali, ma contiene anche un riferimento quantitativo, nel senso che le regioni a statuto speciale (per lo meno così si è inteso in dottrina, nella prassi politica, nell'applicazione delle leggi) devono avere un'autonomia maggiore. È quindi evidente che il rispetto del minimo di autonomia previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto normale deve essere un canone fisso, dal quale dobbiamo allontanarci solo in casi di assoluta eccezionalità, in cui la norma restrittiva si ravvisi necessaria per una maggiore aderenza a particolarissime situazioni locali.

Tornando alla questione della Commissione parlamentare, essa è prevista per garantire meglio l'autonomia della regione, perché condiziona in qualche modo il Governo in merito al provvedimento di scioglimento del consiglio. È vero che quella Commissione a tutt'oggi non esiste, ma essa non solo è prevista dalla norma costituzionale, ma anche dalla legge speciale n. 62 del 1953, che ne indica la composizione. Manca solo la sua materiale nomina da parte delle Camere, che potranno sempre provvedervi allorché se ne ravvisi la necessità.

Io posso capire rilievi relativi al *referendum*, che è una cosa diversa; ma per quanto riguarda la Commissione parlamentare non comprendo le osservazioni che sono state di contro sollevate, e pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento.

Per quanto riguarda, infine, il quarto comma abbiamo l'emendamento dell'onorevole Bozzi. Con questo emendamento si entra nella questione del requisito richiesto per i tre cittadini da nominarsi in caso di scioglimento del consiglio, e che la norma

vuole siano essi scelti fra gli eleggibili al consiglio regionale. Anche in questo caso vale il discorso che ho fatto poco fa. Il criterio è già previsto nella Costituzione che, anche se per noi non vincolante, dato che stiamo elaborando uno statuto per una regione a statuto speciale e con legge costituzionale, ci indica pur sempre un criterio dal quale non possiamo discostarci perché formulato per garantire l'autonomia delle regioni a statuto normale, fruenti, nel criterio della Costituzione, di minori garanzie rispetto a quelle a statuto speciale.

Aggiungiamo, poi, che non c'è alcuna ragione sostanziale per eliminare questa norma e lo dico intenzionalmente. Per noi non esistono le preoccupazioni che sono state espresse dall'onorevole Bozzi e dall'onorevole Almirante perché la regione di cui ci stiamo occupando merita il massimo credito in serietà e responsabilità. È una regione che ha sofferto profondamente, che ha avuto una storia molto complessa, ha saputo difendere la sua italianità di fronte allo straniero ed è, infine, una regione di un milione e 220 mila abitanti, di cui circa 800 mila sono eleggibili al consiglio regionale. Pertanto, io penso che fra 800 mila cittadini si possano ben trovare tre persone che per capacità, qualità e preparazione soddisfino anche l'esigenza che si intende tutelare di essere gradite al potere centrale che interviene, a tutela di superiori esigenze, con il provvedimento di scioglimento del consiglio.

Inoltre, vorrei ricordare che qui non è posto nessun termine per stabilire come si diventa elettori nella regione. Per le norme vigenti nella regione siciliana si diventa elettori dopo 5 anni d'iscrizione anagrafica. Qui non è stato stabilito niente, non vi è alcun limite e si diventa elettori col trasferimento anagrafico. Si dovrà attendere al massimo per l'iscrizione volontaria il mese di gennaio, quando non si voglia affidarsi alle revisioni periodiche che avvengono ogni tre mesi.

Per quanto riguarda l'analogo emendamento Roberti che vorrebbe sostituire l'intero quarto comma, precisando che la commissione deve essere composta di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale, ma scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i funzionari dello Stato della carriera direttiva residenti nella regione, rilevo che tutto questo, onorevole Roberti, mi sa molto di corporativismo e trovo che sia perfettamente inutile. (*Proteste del deputato Roberti*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Ella, onorevole Roberti, si eccita tanto quando si nomina il diritto corporativo. Ella è oggi libero docente di diritto del lavoro...

ROBERTI. Anche ieri.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ma come si chiamava quella materia quando ella ha cominciato ad insegnarla?

Quanto ai tre cittadini non c'è proprio nessuna ragione per limitarne la scelta entro categorie determinate, quando la vastità di scelta che il Governo ha di fatto consente ad esso di scegliere chi più gli aggrada. Per questi motivi, la Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, è stato osservato (è vero, onorevole Servello?) che il Governo è troppo laconico nelle risposte. Ora debbo far notare che il Governo desidera dire qualcosa di preciso, di comprensibile, di accessibile a tutti. Ho ascoltato con grandissimo diletto e profitto la dotta esposizione dell'onorevole Roberti,...

ROBERTI. Ella mi confonde.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. ...ma non le nascondo, onorevole Roberti, che non sempre sono riuscito a capire tutto.

ROBERTI. Ci capita spesso quando esponiamo i rispettivi punti di vista.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il che dipende indubbiamente da me, perché la sua chiarezza è certamente esemplare.

ROBERTI. Poiché vi sarà l'esame del provvedimento in seconda deliberazione, sarò più chiaro allora. (*Si ride*).

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Mentre ella andava chiosando con rara competenza questo tormentato articolo 21, io pensavo appunto che avrei avuto l'occasione di ascoltare più approfonditi discorsi al Senato, quindi di nuovo alla Camera e ancora al Senato.

Però, onorevoli colleghi, siccome mi è stato rimproverato di essere eccessivamente laconico, vorrei ricordare loro che le mie risposte devono essere tali da far sì che si deduca con chiarezza quello che è il pensiero del Governo. Ora, il Governo è d'accordo, non tanto in tema di argomentazioni, quanto in tema di conclusioni, con quanto ha detto con grande efficacia l'onorevole relatore per la maggioranza.

BOZZI. Ella l'ha capito? Io non l'ho capito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti tendente a sopprimere, al primo comma, la parola « gravi », non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole « per altra causa », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Roberti al secondo comma, diretto ad aggiungere, dopo le parole « non sia », la parola « comunque », non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti diretto a sopprimere, al terzo comma, le parole « sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali », non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento al quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, tendente a sopprimere, al quarto comma le parole « eleggibili al consiglio regionale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto a sostituire il quarto comma con il seguente:

« Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale e scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i funzionari dello Stato della carriera direttiva residenti nella Regione. La Commissione provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio ».

(*Non è approvato*).

Si dia lettura degli articoli 22 e 23, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 22.

« L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 21, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri ».

(È approvato).

ART. 23.

« Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Grilli Antonio, Tripodi, Leccisi, Roberti, Nicosia, Cruciani, de Michieli Vitturi, Anfuso, Cucco e Geffer Wondrich hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23-bis:

« Il consiglio regionale entro il 31 gennaio approva il bilancio di previsione della regione per il successivo esercizio predisposto dalla giunta regionale.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione ».

NICOSIA. Chiedo di illustrare io questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Con buona pace dell'onorevole Rocchetti, debbo ricordare alla Camera che nel testo della Commissione non è specificato a chi debbano essere presentati il bilancio di previsione e quello consuntivo. Evidentemente ci si è dimenticati di considerare un fatto così importante per il funzionamento dell'ente regione qual è l'approvazione dei bilanci.

Con l'articolo aggiuntivo da noi proposto intendiamo colmare questa grave lacuna e nello stesso tempo precisare i limiti entro i quali i bilanci debbono essere presentati. Non credo che sia necessario sottolineare il carattere di atto politico che un bilancio riveste, dando esso la misura dell'azione che svolge una maggioranza in sede di as-

semblea regionale. In sostanza, noi chiediamo che il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 gennaio, facendo decorrere l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre, cioè con diversa impostazione del bilancio dello Stato e seguendo l'anno solare; quindi con lo stesso criterio degli enti locali. Il consiglio regionale però, entro il 31 luglio, dovrà esaminare ed approvare il conto consuntivo della regione per l'esercizio relativo all'anno precedente. Il conto consuntivo dovrà essere diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Non mi attardo oltre, perché ritengo che l'emendamento sarà accettato dalla Commissione, pur con alcune modificazioni. Però voglio concludere con una raccomandazione: il bilancio regionale deve uniformarsi — almeno questo desidero risulti agli atti — alla linea tradizionale dei bilanci comunali e provinciali cioè seguendo l'impostazione dei capitoli dell'entrata, dei capitoli della spesa, dei movimenti di capitali; deve cioè essere un bilancio serio a tutti gli effetti.

Per il rendiconto consuntivo proponiamo lo stesso criterio di suddivisione del bilancio di previsione: lo riteniamo molto più serio e produttivo agli effetti di una moralizzazione della vita pubblica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 23-bis Nicosia soddisfa una esigenza ed è bene che sia introdotto. Tuttavia, non sono d'accordo con gli onorevoli presentatori né con l'onorevole Nicosia (il quale ne ha fatto un accenno specifico) perché non si autorizzi l'esercizio provvisorio. Esso, specie in casi straordinari, rappresenta una necessità effettiva.

NICOSIA. Sull'esercizio provvisorio, attualmente in discussione al consiglio regionale siciliano, è caduto il governo regionale.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Se lo prende come un augurio... Pertanto propongo la seguente formulazione dell'articolo 23-bis: « Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, » (evidentemente il 31 gennaio di cui al testo Nicosia è una svista) « approva il bilancio di previsione della regione per il successivo esercizio predisposto dalla giunta regionale ». A questo punto propongo un comma che prevede l'esercizio provvisorio « L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi ». I successivi due commi dell'articolo aggiuntivo 23-bis (che diventerebbero rispettivamente

terzo e quarto) resterebbero invece invariati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23-bis Nicosia con l'aggiunta proposta dal relatore per la maggioranza.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il consiglio regionale in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal presidente della giunta regionale, alle Camere ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« I progetti sono inviati, dal presidente della Giunta regionale, alla Presidenza di una delle Camere ».

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di svolgerlo io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. L'articolo in esame nel suo capoverso contiene un'anomalia perché recita: « I progetti sono inviati, dal presidente della giunta regionale, alle Camere ». Il relatore per la maggioranza penserà forse che noi insistiamo, se non in una tattica sabotatrice, nel tentativo di prostrarre la discussione. La verità è che noi desideriamo proprio quella chiarezza cui si è richiamato l'onorevole ministro, e con lui i relatori per la maggioranza e di minoranza. Tutti sappiamo che i progetti cui questo capoverso si riferisce sono inviati alle Camere, e non ad un ufficio qualsiasi (ad esempio l'ufficio dei resoconti, tanto per citarne uno) ma alla Presidenza. Mi pare, però, che trattandosi di una legge di tanta importanza anche l'espressione formale debba essere particolarmente curata e precisa.

Svolgerò brevemente alcuni rilievi. La nostra Costituzione, all'articolo 72, ha codi-

ficato l'iter dei progetti di legge. Essa stabilisce che ogni proposta o disegno di legge presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea, e precisa poi le modalità della discussione. Il regolamento della nostra Camera, poi, al capo IX, dove disciplina la presentazione e l'assegnazione alle Commissioni dei disegni di legge e delle proposte di iniziativa parlamentare (ma la cosa non muta per i progetti trasmessi dal presidente della giunta regionale) stabilisce, all'articolo 65, secondo capoverso, che, quando non vi sia stata dichiarazione di urgenza, il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni. Sono tutte cose che conosciamo perfettamente, perché le viviamo giorno per giorno.

Dunque, l'articolo 66 del regolamento recita: « Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i disegni di legge, le relazioni e ogni altro documento parlamentare e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno della successiva convocazione ».

L'espressione generica usata all'articolo 24 del testo in discussione deve evidentemente essere corretta; e poiché il nostro emendamento non incide sulla sostanza, ma si limita a perfezionare formalmente l'articolo, ritengo che la maggioranza della Commissione non abbia alcun motivo per opporsi. Il testo da noi proposto dice che i progetti sono inviati, dal presidente della giunta regionale, alla Presidenza di una delle Camere, per seguire di lì in poi il suo iter normale secondo il precepto costituzionale e i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Noi riteniamo che la Camera dovrebbe accettare questo emendamento (è vero che ha già fatto un « eccessivo » sforzo di obiettività accettandone ben quattro da quando abbiamo cominciato a discutere), giacché il suo fondamento è di tutta evidenza, direi addirittura ovvio. È chiaro che i progetti regionali non possono essere inviati « alle Camere »: devono essere inviati ad una delle Camere. Soccorre qui uno statuto regionale, quello del Trentino-Alto Adige, il quale dice che i progetti sono inviati al Governo per la presentazione alle Camere. È, quindi, il Governo che sceglie fra Camera dei deputati e Senato. Ma che questi progetti vengano

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

inviati alle Camere e che esse se li palleggino senza che vi sia l'iniziativa di una trasmissione è un assurdo. Credo, anzi, che la stessa Presidenza della Camera dovrebbe investirsi di questo problema e suggerire ai colleghi della maggioranza o di far proprio il testo da noi proposto, o di riprodurre la formula dello statuto del Trentino-Alto Adige, che potremmo concordare di riprodurre in questo articolo: invio al Governo per la trasmissione alle Camere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Roberti?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La ragione che ha ispirato la formulazione della norma è che si desidera evitare che la scelta della Camera da investire dell'esame di ogni progetto sia lasciata al consiglio regionale. Naturalmente, ciò implicherà poi la necessità di determinare quale delle due Camere debba iniziare la discussione. Sarà questione di regolamento interno.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma non esiste un regolamento interno comune alle due Camere!

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Però si potrà porre in essere qualche strumento che consenta di regolare d'intesa fra le due Camere il problema.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Confessate, dunque, che allo stato attuale questo strumento non esiste!

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Non credo che nel quadro del nostro diritto pubblico generale, imperniato sul bicameralismo, non si possa trovare sul piano del diritto parlamentare vigente una soluzione che permetta il raggiungimento di questo scopo pratico.

Se poi non vogliamo creare il problema di una simile regolamentazione, che può apparire a qualcuno difficile, accogliamo la formula adottata per lo statuto del Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza e si associa al suggerimento di adottare la formula contenuta nello statuto per il Trentino-Alto Adige.

Faccio soltanto osservare che voler parificare in tutto l'iter di presentazione di progetti di legge d'iniziativa della regione all'iter parlamentare ordinario mi sembra non corrisponda alla posizione di estraneità propria della regione nei confronti del Parlamento. In quanto membro di una Camera, il parlamentare non può presentare le proprie

proposte di legge che alla Camera della quale fa parte.

Indubbiamente, pertanto, la presentazione da parte della regione di proposte di legge alle Camere deve essere regolata. Ora, se non esiste una norma che regoli a questo proposito i rapporti fra le due Camere, è ovvio riferirsi al Governo, così come avviene appunto nello statuto del Trentino-Alto Adige. Sarà il Governo a giudicare a quale delle due Camere sia più opportuno presentare il provvedimento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. La formula potrebbe essere questa: « I progetti sono inviati dal presidente della giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere ».

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 integrato dall'emendamento Almirante.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire le parole « da una Commissione » con le altre: « da una delle Commissioni permanenti di cui all'articolo 17 ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

NICOSIA. All'articolo 17 è stato approvato il nostro emendamento per quanto riguarda le commissioni. Quindi, per ragioni di coordinamento dovrebbe essere accolto quest'altro emendamento. Insistiamo per la votazione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Le ragioni addotte dall'onorevole Nicosia mi sembrano assolutamente valide. Per onestà, devo far presente che ora il relatore per la maggioranza mi faceva presente che dovrebbero poter essere costituite anche dal Consiglio regionale delle commissioni speciali, e che pertanto questo emendamento dovrebbe essere riveduto o completato.

LUZZATTO. L'emendamento è inutile.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non è inutile, perché siamo in sede di coordinamento con quanto già è stato approvato.

Il testo dell'articolo 17 non è più quello originario: noi abbiamo approvato le commissioni permanenti e pertanto, per ragioni di coordinamento, dobbiamo richiamarci a quel testo.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. L'articolo 26 si modella sull'articolo 72 della Costituzione: « Ogni disegno di legge, presentato da una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa »; e ciò pur prevedendo la Costituzione le Commissioni permanenti. Ritengo quindi opportuno che si lasci inalterato il testo.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte in sede di coordinamento dovrebbero quindi valere a fini interpretativi.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Esatto, signor Presidente.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. In tal caso non insistiamo sull'emendamento, purché sia chiara questa interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione, dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Ogni legge, approvata dal consiglio regionale, è comunicata dal presidente del consiglio stesso al commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione,

salvo che il Governo non la rinvi al consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi, davanti alle Camere ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali », con le parole: « per motivi di illegittimità costituzionale o perché ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni »; al secondo comma, hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide a chi spetti la competenza ».

SPONZIELLO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Si tratta di emendamenti di carattere tecnico, per il che mi auguro non sussista almeno questa volta quella preclusione di principio che viene costantemente opposta agli emendamenti di carattere politico.

Debbo richiamarmi qui ad alcuni principi del nostro sistema di giustizia amministrativa in tema di illegittimità e di eccesso di potere. Ritengo infatti che solo tenendoli ben presenti possiamo vagliare l'opportunità di respingere o di approvare questo emendamento, o anche di soddisfare l'esigenza che lo ha dettato attraverso una diversa e migliore formulazione, che la maggioranza stessa potrebbe proporre.

È noto che, per ottenere gli effetti che si propone, la legge deve anzitutto esistere in senso formale, possedere cioè quei requisiti formali in difetto dei quali possiamo cadere nelle ipotesi dell'illegittimità dell'atto o del vizio di consenso. L'illegittimità dell'atto si presenta a sua volta con tre profili fondamentali:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Lasciamo stare l'incompetenza, cioè il difetto di potere in relazione alla ripartizione delle funzioni amministrative; lasciamo stare anche la distinzione, corrente in dottrina, tra incompetenza assoluta e relativa, intendendosi per assoluta quella che si determina quando vi è esorbitanza dalla sfera propria del potere esecutivo e per relativa quella che si determina all'interno di essa.

Più complesso è invece il profilo dell'eccesso di potere, che è un vizio della causa dell'atto amministrativo, cioè un'aberrazione dallo scopo generico e specifico che viene assegnato dalla legge all'atto stesso, la cui conseguenza è che l'atto resta esautorato.

Tutto ciò non esclude che nell'eccesso di potere possa comprendersi quella che viene anche chiamata incompetenza assoluta. La latitudine stessa del concetto di eccesso di potere amministrativo fa sì che di questo eccesso di potere si presentino addirittura diverse specie, in una vasta gamma che va dall'usurpazione di potere, che fra l'altro implica anche responsabilità di carattere penale, al travisamento dei fatti, allo sviamento di potere, al difetto di nesso logico fra motivazione e dispositivo, alla contraddittorietà dei provvedimenti. Basti pensare al caso eccezionale in cui, con procedere di manifesta ingiustizia, si vogliono sacrificare interessi privati senza la contropartita della soddisfazione di corrispondenti interessi pubblici.

A questi concetti di diritto amministrativo, a questi nostri ricordi dottrinari e di studio mi richiamo perché ho motivo di ritenere che, se ci riferiamo a questi concetti fondamentali, si faccia subito palese la validità dell'emendamento con il quale chiediamo che ai motivi di illegittimità costituzionale, di cui nel testo, si aggiungano le ipotesi di eccesso di competenza della regione. È questa una precisazione quanto mai opportuna. Si tratta di una formulazione giuridica più completa e, quindi, di un emendamento a carattere squisitamente tecnico. Spero che il relatore per la maggioranza voglia darci atto di tale suo carattere squisitamente tecnico-giuridico e per tanto accettarlo, perché lo sforzo comune vostro e (se permettete) nostro, è quello di dare la più esatta e migliore formulazione possibile a questa legge.

Né è certo priva di fondamento la seconda parte del nostro emendamento, che mira ad evitare che ogni legge approvata dal consiglio regionale possa contrastare non soltanto con gli interessi nazionali (e questo è detto nel testo), ma anche con gli interessi di altre

regioni. È facile immaginare, che cosa potrà verificarsi, senza questa precisazione, nella legislazione della regione emanata a tutela di determinati interessi locali che saranno degnissimi di tutela, ma che possono contrastare con gli interessi di altre regioni. Abbiamo perciò presentato questi emendamenti proprio allo scopo di prevenire e dirimere questi conflitti di interessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Spadazzi ha proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « entro 15 giorni », con le parole: « entro 60 giorni ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento Roberti, come l'onorevole Sponziello ha testé detto, suggerisce in sostanza due aggiunte chiarificatrici: « o perché ecceda la competenza della regione » (come motivo di illegittimità costituzionale) « o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni ».

Credo poi che sia sufficiente un richiamo alla legge 9 febbraio 1948, n. 1, articolo 2, e alla legge 11 marzo 1953, n. 87, articolo 33, cioè alla legge costituzionale e alla relativa legge di attuazione sulle attribuzioni della Corte costituzionale, e in particolare agli articoli ora richiamati, che disciplinano le attribuzioni della Corte circa i conflitti fra Stato e regioni, per rendersi conto che i due emendamenti Roberti non tendono ad altro che ad uniformare questa norma a quanto con legge costituzionale è stato già statuito per il funzionamento e le attribuzioni della Corte. Poiché tanto la legge costituzionale quanto la legge di attuazione fanno espresso riferimento ai conflitti di attribuzioni tra regioni i cui interessi possano essere in contrasto, lasciare muta la legge su questo punto non impedirebbe certo alla Corte costituzionale di assolvere ai suoi compiti, né ad altre regioni di sollevare eccezioni di illegittimità contro dati atti legislativi della regione Friuli-Venezia Giulia, ma indubbiamente rappresenterebbe un'imperdonabile incuria a detrimento dell'unitarietà della legislazione.

Lo stesso può dirsi in ordine all'altro emendamento: « In caso di dubbio la Corte costituzionale decide a chi spetti la competenza ». Si può anche ritenerlo superfluo, perché la norma relativa alle attribuzioni della Corte costituzionale stabilisce che è la Corte stessa a determinare la propria competenza nei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

casi dubbi. Ma siccome questa è una legge costituzionale e si potrebbe pensare in avvenire che essa, tacendo, abbia voluto innovare o sopprimere alcunché, ci sembra opportuno che la norma venga riprodotta anche in questa legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti Roberti perché ritiene che l'articolo risolva già tutte le questioni sollevate dai presentatori dell'emendamento. Infatti, allorché si parla di motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali, la formula comprende già tutti e tre i vizi classici, una volta propri soltanto degli atti amministrativi, ma oggi entrati nel linguaggio comune anche a proposito dell'attività legislativa, da quando viviamo sotto una costituzione rigida con sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie. È dunque evidente che il concetto di « motivi di illegittimità costituzionale » include tutti i vizi che la integrano, e particolarmente l'incompetenza e l'eccesso di potere. Si ritiene pertanto superflua qualsiasi ulteriore precisazione, perché il concetto di illegittimità costituzionale è già di per sé non equivoco.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Roberti, diretto, al primo comma, a sostituire le parole: « per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali », con le parole: « per motivi di illegittimità costituzionale o perché ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Roberti, tendente ad aggiungere, al secondo comma, in fine, le parole: « In caso di dubbio la Corte costituzionale decide a chi spetti la competenza ».

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Spadazzi non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora intervenga l'espresso consenso del Governo della Repubblica mediante decreto motivato del Presidente del Consiglio, può aver luogo anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Con il nostro emendamento proponiamo che l'intervento del Governo si attui con decreto motivato del Presidente del Consiglio. Devo far presente che presso la Corte costituzionale, per le impugnative del Commissario dello Stato, la Presidenza del Consiglio adotta questa forma, che si presta a risolvere anticipatamente un problema che potrebbe nascere in sede di impugnativa.

Devo anche far presente alla Commissione che, per quanto riguarda l'impugnativa di leggi regionali, la Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 105 del 1957 che la mancata impugnativa in via principale da parte del commissario del Governo non implica una presunzione assoluta di legittimità costituzionale.

Di qui il nostro emendamento, tendente a far sì che il consenso del Governo sia manifestato con decreto motivato del Presidente del Consiglio.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Noi insistiamo sul nostro emendamento in quanto la dizione dell'articolo 28 non ci sembra giuridicamente chiara. Non è infatti precisata la forma in cui deve manifestarsi il consenso del Governo, che non può essere, ad esempio, quella di un comunicato, di una dichiarazione alla televisione o di una lettera del Presidente del Consiglio.

Di qui il nostro emendamento, che può apparire formale ma non lo è, tendendo a circondare tale consenso di espresse garanzie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di sostituire le parole: « il Governo della Repubblica », con le parole: « il Presidente del Consiglio dei ministri ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento del loro emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Si ritiene non accettabile l'emendamento Roberti perché contiene una precisazione di carattere formale che finisce con l'alterare sotto certi riguardi il fondamento stesso della competenza che si intende invocare. Quando le nostre leggi prevedono la competenza del Governo, fanno riferimento al Consiglio dei ministri, come si desume da numerose disposizioni, fra cui, tanto per fare un esempio, l'articolo 6 della legge comunale e provinciale. Se poi la competenza del Governo si esprime talora attraverso il Presidente del Consiglio, che è l'organo rappresentativo dell'intero Consiglio dei ministri, ciò non ha rilevanza *de iure condendo*. Comunque, il problema delle forme in cui si esplica la competenza del Governo non può essere risolto in una singola legge: potrà semmai esserlo in una legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio. In altri termini la questione della rappresentanza esterna del Governo non interessa in questa sede.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, diretto a sostituire l'articolo 28 con il seguente:

« La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora intervenga l'espresso consenso del Governo della Repubblica mediante decreto motivato del Presidente del Consiglio, può aver luogo anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente ».

(*Non è approvato*).

Dichiaro precluso l'emendamento Bozzi.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione dianzi letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 29 e 30, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 29.

« La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: « Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ». Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

(*È approvato*).

ART. 30.

« La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(*È approvato*).

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Data l'ora, e poiché l'articolo 31 implicherà indubbiamente un'ampia discussione, prospetto l'opportunità di rinviare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (3603):

Presenti	365
Votanti	327
Astenuti	38
Maggioranza	164
Voti favorevoli	173
Voti contrari	154

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta	Battistini Giulio	Caprara	Di Luzio
Aicardi	Beccastrini Ezio	Carra	Di Paolantonio
Aimi	Bei Ciufoli Adele	Carrassi	Dominedò
Alba	Belotti	Casalinuovo	D'Onofrio
Alberganti	Beltrame	Casati	Dosi
Alessandrini	Berlinguer	Cassiani	Elkan
Alicata	Bertè	Castellucci	Ermini
Almirante	Bettiol	Cavaliere	Failla
Amatucci	Biaggi Francantonio	Cavazzini	Fanelli
Ambrosini	Biancani	Caveri	Ferioli
Amendola Pietro	Bianchi Fortunato	Cengarle	Ferrari Aggradi
Amodio	Bianchi Gerardo	Cerreti Alfonso	Ferrari Francesco
Andreotti	Bianco	Cerreti Giulio	Ferretti
Andreucci	Biasutti	Cervone	Fiumanò
Angelini Giuseppe	Bigi	Cianca	Fogliazza
Angelini Ludovico	Bina	Cibotto	Folchi
Angelucci	Boidi	Cinciari Rodano Ma-	Fornale
Antoniozzi	Boldrini	ria Lisa	Foschini
Armani	Bolla	Clocchiatti	Fracassi
Armaroli	Bologna	Cocco Maria	Francavilla
Armato	Bontade Margherita	Codacci Pisanelli	Franceschini
Armosino	Borellini Gina	Colasanto	Franco Raffaele
Assennato	Borin	Colitto	Franzo Renzo
Azimonti	Bottonelli	Colleoni	Frunzio
Babbi	Bovetti	Colleselli	Fusaro
Baccelli	Breganze	Colombi Arturo Raf-	Gagliardi
Badaloni Maria	Brighenti	faello	Galli
Badini Confalonieri	Bufardecì	Colombo Emilio	Gaspari
Baldelli	Buffone	Colombo Vittorino	Gatto Eugenio
Baldi Carlo	Busetto	Comandini	Gatto Vincenzo
Barbaccia	Buttè	Compagnoni	Gaudioso
Barbi Paolo	Buzzetti Primo	Conci Elisabetta	Gefter Wondrich
Barbieri Orazio	Buzzi	Conte	Gennai Tonietti
Bardini	Caiazza	Corona Giacomo	Erisia
Baroni	Calasso	Cortese Giuseppe	Germani
Barontini	Calvaresi	Cossiga	Giglia
Bartesaghi	Calvi	Cucco	Gioia
Bartole	Canestrari	Dal Canton Maria Pia	Giorgi
		Dal Falco	Gitti
		Dami	Golinelli
		Daniele	Gomez D'Ayala
		Dante	Gonella Giuseppe
		De' Cocci	Gorrieri Ermanno
		Degli Esposti	Gotelli Angela
		Degli Occhi	Granati
		De Grada	Grasso Nicolosi Anna
		De Leonardis	Grifone
		Delle Fave	Grilli Antonio
		De Marsanich	Grilli Giovanni
		De Marzi Fernando	Guerrieri Emanuele
		De Meo	Guerrieri Filippo
		de Michieli Vitturi	Guidi
		De Pasquale	Invernizzi
		De Vito	Iotti Leonilde
		Diaz Laura	Iozzelli
		Di Benedetto	Jervolino Maria
		Di Giannantonio	Kuntze
		Di Leo	Laconi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Lajolo
 La Penna
 Leccisi
 Leone Francesco
 Leone Raffaele
 Liberatore
 Li Causi
 Limoni
 Lombardi Ruggero
 Longo
 Longoni
 Lucchesi
 Lucifredi
 Macrelli
 Maglietta
 Magnani
 Magno Michele
 Magri
 Manco Clemente
 Mannironi
 Marchesi
 Mariconda
 Martina Michele
 Martinelli
 Martoni
 Mattarella Bernardo
 Mattarelli Gino
 Mazza
 Mazzoni
 Mello Grand
 Merlin Angelina
 Messinetti
 Miceli
 Migliori
 Minella Molinari
 Angiola
 Misefari
 Mitterdorfer
 Monasterio
 Montanari Otello
 Montanari Silvano
 Montini
 Murgia
 Nanni Rino
 Nannuzzi
 Napolitano Giorgio
 Natoli Aldo
 Natta
 Negroni
 Nicoletto
 Nicosia
 Papa
 Patrini Narciso
 Pellegrino
 Pennacchini
 Perdonà
 Pertini Alessandro
 Petrucci

Pezzino
 Pigni
 Pino
 Pirastu
 Polano
 Prearo
 Pucci Anselmo
 Pucci Ernesto
 Quintieri
 Radi
 Raffaelli
 Rampa
 Rapelli
 Raucchi
 Ravagnan
 Re Giuseppina
 Riccio
 Ripamonti
 Roberti
 Rocchetti
 Romagnoli
 Romano Bartolomeo
 Romeo
 Romualdi
 Rossi Paolo Mario
 Rubinacci
 Russo Salvatore
 Russo Vincenzo
 Sales
 Salizzoni
 Sammartino
 Sanfilippo
 Santarelli Enzo
 Santarelli Ezio
 Saragat
 Sarti
 Sartor
 Savio Emanuela
 Scaglia Giovanni Bat-
 tista
 Scalfaro
 Scalia Vito
 Scarlato
 Scarongella
 Scarpa
 Schiavon
 Schiratti
 Sciolis
 Sciorilli Borrelli
 Sedati
 Semeraro
 Servello
 Silvestri
 Sinesio
 Sodano
 Soliano
 Spataro
 Speciale

Sulotto
 Tantalo
 Terranova
 Titomanlio Vittoria
 Togni Gisueppe
 Tognoni
 Tonetti
 Tozzi Condivi
 Trebbi
 Truzzi
 Vacchetta
 Valiante
 Valsecchi
 Vedovato

Venegoni
 Veronesi
 Vestri
 Viale
 Vicentini
 Vidali
 Vincelli
 Viviani Luciana
 Volpe
 Zaccagnini
 Zanibelli
 Zoboli
 Zugno

Si sono astenuti:

Albarello
 Albertini
 Alessi Maria
 Angelino Paolo
 Avolio
 Ballardini
 Bettoli
 Borghese
 Cacciatore
 Calamo
 Caponi
 Castagno
 Cattani
 Colombo Renato
 Concas
 De Martino Francesco
 Di Nardo
 Di Piazza
 Ferri

Franco Pasquale
 Guadalupi
 Jacometti
 Lenoci
 Lizzadri
 Lucchi
 Luzzatto
 Mancini
 Matteotti Matteo
 Mogliacci
 Nenni
 Paolucci
 Passoni
 Pinna
 Ricca
 Savoldi
 Vecchietti
 Venturini
 Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arzillotti
 Basile
 Biagioni
 Brusasca
 Cotellessa
 Del Bo
 De Martino Carmine
 Fabbri
 Ferrari Giovanni
 Ferrarotti
 Graziosi

Marenghi
 Merenda
 Misasi Riccardo
 Origlia
 Repossi
 Roselli
 Sangalli
 Simonacci
 Spadola
 Villa

(concesso nelle sedute odierne):

Lombardi Giovanni Pedini

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che l'VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

GRANATI ed altri: « Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum » (2878);

DE MARTINO CARMINE: « Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum » (2879).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e della mozione pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui fatti successi a Torino il 7 e l'8 luglio 1962 e sui motivi che li hanno determinati.

(4951)

« RAPELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali risultanze sono emerse e quali responsabilità sono state accertate ed individuate in relazione ai gravi episodi di teppismo e di violenza avvenuti in piazza dello Statuto a Torino la sera del 7 luglio 1962.

(4952) « STORTI, ARMATO, SCALIA, ZANIBELLI, TOROS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i particolari dello sviluppo dei gravi incidenti verificatisi a Torino nelle giornate tra sabato 7 e lunedì 9 luglio 1962, e gli elementi risultanti dall'indagine governativa, ai fini dell'accertamento delle relative responsabilità.

(4953) « BELOTTI, MIGLIORI, CONCI ELISAPETTA, BIASUTTI, RADI, BERRY, BETTIOL, BUTTÈ, DE' COCCI, FRANCESCHINI, FRANZO, LEONE RAFFAELE, PICCOLI, REPOSSI, RESTIVO, RUSSO SPENA, ZANIBELLI, ZUGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, al fine di conoscere se le risultanze, immediatamente conosciute dal Governo, e quelle acquisite - successivamente - sui fatti di Torino, abbiano autorizzato, in contrapposto alle diffuse notizie spesso allarmistiche e alle visioni talora orripilanti di vicende in paesi amici, le scheletriche informazioni della radio-televisione, dalla quale erano particolarmente attese ampie ed obiettive notizie, soprattutto durante lo strano sciopero a singhiozzo dei giornali: sciopero che sottrae al paese elementi di giudizio sui gravi problemi attualmente all'esame del Parlamento.

(4954)

« DEGLI OCCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo pensiero circa l'esclusione dei rappresentanti sindacali dalle commissioni dei trasferimenti magistrali e degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari statali, operata recentemente in Napoli da quel provveditore agli studi; e se, non condividendo tale esclusione, non ritenga opportuno e perfettamente democratico impartire precise disposizioni a tutti i provveditori agli studi tendenti a stabilire una più larga e diretta partecipazione dei sindacati scolastici in tutti quegli atti amministrativi che concernono provvedimenti di carattere generale.

(4955)

« PREZIOSI OLINDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti intende adottare, perché non abbiano più a ripetersi casi di avvelenamento anche mortale per l'uso indiscriminato di insetticidi, composti con potentissimi veleni.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali sono i provvedimenti in atto da parte del Ministero della sanità per la lotta contro le mosche e gli artropodi, soprattutto nell'Italia meridionale.

(4956)

« ALBA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, per sapere - in relazione a notizie apparse recentemente sulla stampa e concernenti ulteriori e più gravi responsabilità di persone che sarebbero coinvolte nelle irregolarità verificatesi sui mutui agrari e sulla compra-vendita di terra in Toscana - se i ministri interrogati inten-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

dano svolgere ulteriori e approfondite indagini sulle suddette persone, i cui nomi sono stati ampiamente citati dalla stampa.

(4957) « DIAZ LAURA, PUCCI ANSELMO, BARDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza che i funzionari dell'ente maremma hanno proposto a numerosi assegnatari delle province di Pisa, Grosseto, Livorno e Siena, di avanzare domande per ottenere contributi in conto capitale e mutui per l'acquisto di bestiame, previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 (piano verde) al fine di utilizzare il credito di cui sopra per il pagamento dei debili che gli assegnatari hanno nei confronti dell'ente di riforma e delle cooperative, impegnando a garanzia del credito predetto, attraverso l'istituto del riservato dominio, il bestiame di cui essi già dispongono;

per sapere come intende intervenire per impedire il realizzarsi di una simile azione illecita, che, mentre non risolverebbe la critica situazione degli assegnatari, ne limiterebbe il diritto di proprietà sul bestiame ed impegnerebbe i fondi del " piano verde " per fini diversi da quelli per i quali sono stati stanziati, con danno per lo Stato e per l'economia agricola;

e se non ritiene, infine, dare disposizioni affinché siano evitati procedimenti giudiziari da parte dell'ente di riforma per recupero dei crediti verso gli assegnatari, e sia invece svolta l'azione necessaria per aiutare gli assegnatari debitori a superare lo stato di crisi in cui si trovano.

(4958) « PUCCI ANSELMO, TOGNONI, MONASTERIO, BARDINI, DIAZ LAURA, MAGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, nella sua posizione costituzionale di dirigente e responsabile della politica generale del Governo, ritenga ulteriormente tollerabile la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, dopo i gravi incidenti cui ha dato luogo, a Torino, il tentativo di accordo separato fatto dalla direzione della Fiat con una sola organizzazione sindacale, prescindendo dalle altre che, ai sensi dell'articolo 39 medesimo, avrebbero avuto il diritto di essere unitariamente e proporzionalmente rappresentate nella trattativa suddetta.

(4959) « ROBERTI, CRUCIANI, GRILLI ANTONIO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza delle illegittime interferenze e pressioni del prefetto di La Spezia tendenti a favorire una determinata parte politica ed impedire così al consiglio comunale di Lerici di assolvere liberamente alle sue funzioni;

per sapere se non intenda dare precise ed immediate disposizioni, al fine di far cessare inammissibili interferenze e perché sia rispettata l'autonomia del consiglio comunale, anche in ossequio a precise disposizioni dello stesso Ministero.

(24431) « BARONTINI, NATTA, ADAMOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per avere il comune di Torella del Sannio (Campobasso) assunto con deliberazione n. 8 del 7 marzo 1962 al posto di guardia urbana il signor Meffe Raffaele, come se fosse invalido di guerra, mentre non risulta che lo stesso abbia diritto a beneficiare delle disposizioni sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, tenendo, invece, in non cale la domanda del signor D'Alessandro Nicola, nato il 16 giugno 1923, che ha il diritto di godere di tali disposizioni. Il comune di Torella del Sannio deve assumere un invalido di guerra per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

(24432) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni, dei lavori pubblici e della sanità, per conoscere se non credano disporre più accurati accertamenti, diretti a stabilire quale edificio di Acquaviva di Isernia (Campobasso) sia veramente idoneo ad ospitare l'ufficio postelegrafico di detto comune, che nel prossimo settembre, non si sa perché, dovrà trasferirsi in altra sede. Sarebbe da preferirsi per la nuova sede la casa di proprietà del signor Ciummo Carlo fu Vittorio, che pare sia stata riconosciuta all'uopo idonea da un funzionario del Ministero, anche perché centralissima, e dall'ufficiale sanitario del posto. Senonché si pensa da altri di trasferire l'ufficio predetto in un fabbricato di proprietà della signora Rossi Francesca. Ma questo non è centrale ed è umido e la Rossi pretende un fitto superiore a quello richiesto dal Ciummo. Si dice che l'ispettore postale di Campobasso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

abbia già stipulato un contratto provvisorio con la Rossi, pattuendo il fitto di lire 8.000 mensili per la durata di dieci anni. Occorre che sul posto vadano funzionari dei ministeri, cui la presente è diretta. Solo così il problema sarà risolto in conformità di legge e di giustizia.

(24433)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno completati i lavori occorrenti per evitare in avvenire danni alle abitazioni di Volpe Giovanni ed altri, da Cerro al Volturmo (Campobasso), derivanti da alluvioni. Alcuni lavori sono stati già eseguiti; ma non sono stati eseguiti i più necessari. Il muro costruito, poi, è stato lasciato senza parapetto, donde la possibilità di danni alle persone, che vi si avvicinano.

(24434)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà ripristinato l'ultimo tratto della strada Trignina (Cerro al Volturmo, strada 158), distrutto nel 1941 da un movimento franoso. È strano che dopo venti anni la popolazione del posto sia costretta a passare ancora per una disagiata variante!

(24435)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, in merito alla necessità di provvedere sollecitamente al finanziamento delle opere occorrenti per l'adeguamento ai bisogni attuali dello scalo d'alaggio del porto di Manfredonia, divenuto quasi inservibile e anche pericolante.

(24436)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che impediscono la definizione della pratica di pensione di guerra, posizione n. 1239675, intestata a Manera Virgilio da Vicenza, e iniziata nel giugno del 1950.

« Detta pratica, dopo essere rimasta per circa 9 anni alla Corte dei conti, che accolse il relativo ricorso, fu da questa restituita al Ministero del tesoro per i provvedimenti di competenza in data 25 novembre 1961.

« A tutto il 6 luglio 1962, e cioè a oltre sette mesi di distanza, l'interessato non aveva ancora ricevuto alcuna notizia al riguardo.

(24437)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda affrontare, a cominciare dall'anno 1962, il problema di procedere alla realizzazione di una variante del tratto della via Emilia da Sant'Ilario a Reggio Emilia e che si snoda per una ventina di chilometri fra agglomerati di case di sette paesi e numerose fabbriche. Su detto percorso gli incidenti si susseguono ininterrottamente.

« Di fatto si tratta di una vera strada urbana percorsa da ciclisti, motociclisti e da mezzi pesanti, i cui autisti sono costretti ad una continua nervosa attenzione.

(24438)

« MONTANARI OTELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — in ordine alla strada statale n. 63 del Cerreto che rappresenta la dorsale del sistema viario della provincia di Reggio Emilia e interessa largamente le province di Massa, La Spezia, Mantova, Verona, Trento e Bolzano perché convoglia larghe correnti di turisti, essendo la strada più breve per il Brennero ed il Tirreno — se intenda porre allo studio un progetto di organica sistemazione di detta strada.

(24439)

« MONTANARI OTELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per sapere (facendo seguito e riferimento alla interrogazione n. 24336 che presentò nella seduta del 5 luglio 1962):

1°) se il nostro ambasciatore presso la repubblica del Ghana ha ad essi riferito:

a) che la signora Beatrice Kwaddey, menzionata nella citata interrogazione, appena il motopeschereccio *Raffaele Italia*, di cui è armatrice la signora Lucia Rossi Antonelli di Roma, giunse da Pescara nel porto di Tema (Ghana), fece sbarcare il capitano che lo comandava, signor Tommaso Camplone, e, dopo due giorni, l'aiutante motorista signor Marco Di Giovanni, entrambi di Pescara, facendoli rinchiudere, guardati a vista, in una stanzetta di un suo fabbricato;

b) che, contemporaneamente, la stessa Kwaddey fece ammainare sul natante la bandiera italiana ed issare quella del Ghana;

c) che i predetti Camplone e Di Giovanni non hanno ricevuto i loro stipendi e dopo sette mesi di sofferenze e di indicibili privazioni sono stati, nei giorni scorsi, rimpatriati con biglietto di viaggio fornito dalla stessa Kwaddey;

d) che tutte le proteste da essi rivolte, appena giunti nel Ghana, anche per iscritto,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

nonché quelle dell'armatrice della nave, al nostro ambasciatore, sono state vane, poiché questi si è sempre limitato a rispondere che avrebbe riferito al suo Governo;

2°) se non ritengono di rimuovere e sostituire immediatamente il predetto ambasciatore che è rimasto, e rimane, del tutto inerte di fronte a fatti ed episodi così gravi;

3°) se e come intendono intervenire perché in quel paese siano tutelati i diritti dei cittadini italiani e venga anche rispettata la sovranità della Repubblica italiana.

(24440) « PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e i ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali, per sapere:

1°) quali quantitativi di petrolio e di metano sono stati finora estratti dai giacimenti abruzzesi con particolare riferimento al petrolio di Alanno ed al metano di Cellino Attanasio e del Vastese;

2°) dove sono stati convogliati e da quali enti e società utilizzati e per quali usi;

3°) dove, come e da chi si intende utilizzarli per l'avvenire.

(24441) « PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri, per conoscere se e con quale intervento intendano tutelare il buon nome dell'arte italiana nella strana vicenda delle ripetute falsificazioni delle opere di De Chirico, di cui al Museo di arte moderna di New York, in quello di Parigi e nella Tute Gallery di Londra sono stati esposti falsi con firma contraffatta.

« Non essendo riuscito al nostro artista, per resistenza opposta dai direttori dei musei e delle gallerie ai suoi reclami, di ottenere da loro la doverosa ed onesta soddisfazione, l'interrogante domanda che vengano, dai nostri rappresentanti diplomatici, prese le difese dell'arte nostra e del nostro illustre concittadino ed artista.

(24442) « RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui, in provincia di Reggio Calabria, si sia ritenuto opportuno istituire una sezione staccata della scuola media di Melito Porto Salvo nella frazione Saline, e non si sia ravveduta la più urgente e pressante necessità di istituirne un'altra in Mon-

tebello Ionico, tenuto presente che esso e la popolosa borgata di Fossato distano da Melito circa 20 chilometri di strade impervie e montane, mentre Saline ne dista soltanto quattro e in zona agevole e pianeggiante.

(24443) « TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza:

1°) che l'amministrazione degli Ospedali riuniti per bambini di Napoli è retta da circa nove anni da una gestione commissariale;

2°) che la suddetta amministrazione si dibatte in gravi difficoltà economiche, avendo debiti per circa trecento milioni con i vari fornitori di generi alimentari e di preparati farmaceutici, mentre la stessa amministrazione ha dei crediti di oltre duecentoquaranta milioni verso il Ministero della sanità per rette di degenza di bambini ricoverati per poliomielite negli anni 1960-61 e primo semestre 1962.

« L'interrogante chiede di conoscere quando il Ministero pagherà le suddette rette di degenza, per evitare che l'amministrazione degli Ospedali riuniti per bambini, allo scopo di fare fronte alle più urgenti necessità, continui ad alienare quei pochi beni immobili, di cui è proprietaria, senza risolvere in modo concreto, definitivo e razionale la sua situazione economica.

(24444) « CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda urgentemente intervenire affinché il prefetto di Reggio Emilia accolga l'istanza del comune di Novellaro, votata all'unanimità, relativa alla costruzione dell'impianto di illuminazione pubblica.

« Tale istanza tende ad estromettere il monopolio elettrico S.E.E.E. (succursale della Edison) che ha sempre praticato prezzi proibitivi.

(24445) « MONTANARI OTELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se sia informato che una vasta infezione di " processionarie " è stata registrata da qualche tempo nei territori di Tempio, Aggius e Monti (Sassari), nonché in vari territori della provincia di Nuoro, ed altri, con carattere di notevole pericolosità per il patrimonio sugheriero sardo, per cui occorre un adeguato deciso intervento atto ad argi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

nare la infestione, prima che la calamità si diffonda più oltre nei territori isolani non ancora raggiunti; che i mezzi fin qui impiegati dal "pronto soccorso" forestale — se hanno permesso di circoscrivere per il momento il grave pericolo — non sono tuttavia sufficienti a debellare completamente il male; e se non ritenga di provvedere con urgenza ad assicurare l'impiego di mezzi più idonei, quali — come richiesto dai sughericoltori gallesesi — gli elicotteri i quali, se impiegati immediatamente e su vasta scala, con azione capillare disinfestatrice effettuata dall'alto, possono operare molto più efficacemente di quanto non possa esser fatto a mezzo uomo armato di irroratrici.

(24446)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi viene così inspiegabilmente ritardata l'attuazione della legge che ha sancito la pensione ai ciechi civili: precisamente, non sono ancora costituite — e avrebbero dovuto esserlo entro tre mesi dalla pubblicazione della legge — le commissioni per il giudizio collegiale sulle condizioni visive; né appare che verrà pubblicato nei termini prescritti il regolamento di attuazione della legge stessa; e come intenda provvedere perché la legge venga al più presto messa in attuazione.

(24447)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non intendano intervenire, con urgenza, nella vertenza sindacale in corso a Porto Empedocle (Agrigento) tra i lavoratori delle imprese edili e metalmeccaniche, da una parte, ed i datori di lavoro, dall'altra.

« L'interrogante fa osservare che gli operai si astengono dal lavoro ormai da diversi giorni a seguito dello sciopero ad oltranza proclamato dai sindacati, per cui si è venuta a creare una situazione che potrebbe avere delle serie ripercussioni sull'ordine pubblico.

(24448)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui non sono state inviate le nomine ai vincitori del concorso n. 2 di educazione fisica bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1960 e la cui graduatoria è stata registrata alla Corte dei conti in data 7 maggio 1962, registro n. 29, foglio n. 282.

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere la decorrenza delle nomine dei vincitori del concorso di cui sopra e se intende il Ministero della pubblica istruzione espletare con urgenza tutti gli atti del concorso, onde allontanare dagli interessati il sospetto che esistano degli intralci.

(24449)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se e quali provvedimenti saranno presi per eliminare l'attuale, umiliante e penosa attesa della liquidazione della pensione ai sottufficiali, i quali ricevono la modesta somma loro spettante non all'atto del congedo, ma dopo un calvario burocratico che si protrae per molti mesi e talora per anni.

« Appare, infatti, ingiusto che, dopo avere speso una intera vita al servizio della patria, i benemeriti sottufficiali, nell'atto della loro restituzione alla vita civile, debbano postulare così a lungo la modesta somma che loro è dovuta e della cui immediata disponibilità avrebbero ovviamente un incoercibile bisogno.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali direttive saranno impartite per far sì che la procedura relativa alla liquidazione dei sottufficiali venga espletata allorché costoro sono ancora in servizio, in modo che possano ricevere la somma loro spettante all'atto stesso del congedo.

(24450)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se e quando sarà coronato il legittimo, sentitissimo voto della nobilissima gente lucana, circa la sistemazione di un grande museo lucano nel famoso castello di Melfi, che dieci anni or sono fu generosamente donato allo Stato.

(24451)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e quali passi siano stati fatti per conciliare la vertenza in atto tra i poligrafici e i quotidiani, mettendo sollecitamente a fuoco nei suoi vari aspetti una situazione che è sboccata in uno sciopero senza precedenti nella storia del giornalismo italiano, con gravissime conseguenze non solo per i lavoratori direttamente interessati, ma anche per altre categorie di lavoratori, nonché per l'opinione pubblica che, in un momento così delicato e importante dal punto di vista poli-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

tico e sociale, è privata dei normali strumenti di informazione, che certo non possono essere surrogati dal monopolio radiotelevisivo. (24452)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non sia ritenuto opportuno e urgente stimolare la provvida azione dell'Istituto di credito sportivo in favore anche delle neglette province lucane, tenuto conto che:

a) nella relazione del suo presidente si legge che sarà premura sollecitare all'uopo l'interesse (evidentemente, attraverso particolarissime facilitazioni) dei comuni medi e piccoli delle zone depresse;

b) che, per stessa dichiarazione del presidente nella citata relazione, " la situazione finanziaria dell'istituto è buona, e consente di guardare senza apprensione a un crescente volume di operazioni ";

c) che nell'ultimo biennio quindici regioni hanno fruito di rilevanti aiuti, mentre non una sola operazione del predetto istituto è stata realizzata in favore della Lucania (nonostante tale regione sia carente più d'ogni altra di impianti sportivi).

(24453)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se e perché sia stata soppressa la carica di soprintendente onorario per Acquafredda (Potenza), già conferita nel 1952 al professor Francesco Faraco per particolari benemerienze acquisite *in loco* (cfr. *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 6 novembre 1952, pagina 4121).

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se risulti che, in concomitanza con la inesplicabile soppressione di una carica di alta rilevanza morale, siano stati inflitti gravissimi danni al locale paesaggio (abbattimento di alberi, scarico di materiale, apertura di cave di pietra, ecc.), danni che erano stati risparmiati prima della lamentata esautorazione del sovrintendente onorario.

(24454)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere a quale titolo e per quale motivo nel capo-cronaca dell'ultimo telegiornale (1° programma) del 10 luglio 1962 si sia trovato il modo di propinare ai telespettatori italiani una decrepita impostura storica, attribuendo l'invenzione del telefono allo scozzese Graham Bell (1876), laddove il merito di tale

invenzione compete allo sventurato, italianissimo emigrato italiano Antonio Meucci (1857), il quale aveva avuto tra i suoi collaboratori di officina, come risulta da documenti universalmente noti, perfino Garibaldi.

« Che ancora fuori d'Italia si gabelli per altrui l'invenzione del nostro Meucci (il quale si sarebbe poi spento in estrema miseria, vittima della malvagità degli uomini) può essere comprensibile. Ma sta di fatto che a noi compete il diritto e il dovere di non renderci complici delle altrui mistificazioni, tanto più che, acquisita la convinzione che il Bell avesse plagiato il Meucci, la stessa Corte Suprema degli Stati Uniti di America sentenziò nel 1886 che il cosiddetto « telefono Bell più opportunamente si sarebbe dovuto chiamare telefono Meucci, avendo la Bell Telephone Company acquistato fraudolentemente il brevetto ».

(24455)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della sanità, al fine di conoscere per quali motivi non si è concesso, ad oggi, al comune di Finale Ligure (Savona) il finanziamento necessario per la costruzione dell'impianto delle fognature nel rione di « Varigotti »; se risulta ai ministri interrogati che « Varigotti » ospita, nel periodo estivo, parecchie migliaia di villeggianti e che il paese è privo di fognature, per cui il comune è costretto, nottetempo, a scaricare con mezzi inadeguati le fogne provocando con ciò odori nauseabondi, suscitando l'unanime disgusto dei cittadini e dei turisti; se non consti loro, infine, che per il passato questo intollerabile stato di cose ha dato luogo a spiacevoli e accese discussioni al consiglio comunale di Finale Ligure e a commenti di viva deplorazione sulla stampa nazionale, con ciò influendo negativamente sul buon nome di Finale Ligure turistica.

(24456)

« AICARDI, PERTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere se, in relazione alla disastrosa siccità che ha colpito la provincia di Matera, intendano prendere provvedimenti e se si è già provveduto ad iniziare gli accertamenti per l'applicazione della legge n. 739.

(24457)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere il loro pen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

siero in ordine alla sistemazione del campo profughi di Trieste;

se non ritengano opportuno che, per evidenti ragioni di sicurezza nazionale, di igiene, di ordine, il campo profughi — di cui è deciso lo spostamento dall'attuale sede di San Sabba, sobborgo di Trieste — debba essere impiantato quanto più possibile lontano da Trieste;

se non ritengano inopportuno che il campo sia installato, come taluno vorrebbe, nella località di Padriciano, che è una delle pochissime aree in cui può trovare sfogo la intasata città di Trieste.

(24458) « GEFTER WONDRICH ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per conoscere — dopo che una recente sentenza della Corte costituzionale ha sancito la insussistenza dell'obbligo d'iscrizione, per i cacciatori, alla Federazione italiana della caccia — quali provvedimenti intendano adottare al fine di consentire il mantenimento in servizio dei guardiacaccia, tuttora dipendenti dalle federazioni provinciali dell'associazione stessa, in considerazione del fatto che la loro opera è, senza riserve, ritenuta indispensabile per consentire la tutela del patrimonio faunistico nazionale ed evitare la completa distruzione della selvaggina stanziale per il cui ripopolamento le amministrazioni provinciali hanno sostenuto, soprattutto negli ultimi anni, rilevanti spese.

(24459) « ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano i motivi che inducono il provveditore agli studi di Napoli a ritardare l'emanazione del decreto relativo alla composizione del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di quella provincia, tanto più che la scelta delle rappresentanze, in particolare quella riguardante i maestri, risultano effettuate sin dal dicembre del 1961.

(24460) « ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non è a conoscenza della grave agitazione che si segnala nei comuni di Forlì del Sannio, Montenero Val Cocchiara; Rionero Sannitico e Roccasicura, in provincia di Campobasso, sui quali gravano, da parte della esattoria delle imposte, richieste di somme relative agli anni 1948-1957; quali provvedimenti in-

tenda pertanto adottare al fine di riportare piena tranquillità in mezzo alle laboriose popolazioni dei predetti comuni.

(24461) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del commercio con l'estero e delle finanze, per conoscere in virtù di quale autorizzazione la società di calcio Sampdoria ha potuto o può spendere nel Cile 200.000.000 di lire, da notizia di stampa, per l'acquisto di un calciatore, ed in virtù di quale autorizzazione la società di calcio Fiorentina, come si afferma, si accinge a spendere nel Brasile altre centinaia di milioni di lire per l'acquisto di altro giocatore; per conoscere ancora se tali operazioni valutarie non debbano essere disciplinate dalle norme in vigore per il trasferimento all'estero di moneta o di valuta italiana oppure ne siano esenti.

(24462) « GEFTER WONDRICH ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza del fatto che le acque demaniali della Marana Castello, in agro di Cerignola (Foggia), da tempi remoti utilizzate dai numerosi contadini della zona a scopo irriguo, sono state date in concessione dal provveditorato alle opere pubbliche di Bari a due o tre grandi proprietari terrieri, i quali stanno mettendo alla disperazione una massa di coltivatori.

« L'interrogante chiede di sapere come i ministri interrogati giudicano il provvedimento e se non ritengano di doverne promuovere la revoca.

(24463) « MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere l'esito dell'inchiesta disposta a carico dell'irregolare situazione statutaria e amministrativa dell'associazione mutilati e invalidi del lavoro di Como; e, inoltre, per conoscere se l'accertamento di tale situazione di irregolarità non imponga la revoca dello attuale presidente e la convocazione conseguente dell'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo e regolare organismo direttivo.

(24464) « PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non intenda rinnovare ai comandi di legione della guardia di finanza e di frontiera l'impegno tassativo all'assoluto rispetto, nella lettera e

III^{LE} LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

nello spirito, della legge 4 maggio 1959, n. 100, che limita l'uso delle armi in casi estremi.

« La richiesta è collegata alla sanguinosa ripresa di tragici fatti di sangue sulla cosiddetta " via del tabacco " ».

« L'interrogante per richiamare la gravità della situazione vuol indicare i casi mortali della sola zona Como-Varese:

6 aprile 1960: uccisione del giovane Prestinari all'Alpe di Bovè (Como);

9 aprile 1951: uccisione di Giovanni Malacrida sulle montagne di Gravedona (Como);

23 aprile 1952: uccisione di Franco Baroni a Maslianico (Como);

19 aprile 1952: uccisione di Mario Meroni a Cavallasca (Como);

7 ottobre 1952: uccisione di Cola Giuseppe a Lanzo Intelvi (Como);

29 novembre 1952: annegamento nelle acque di Brienno (Como) di Giovanni Serboni e Carlo Longoni, che vi si erano tuffati per sfuggire alle raffiche mortali delle guardie di finanza;

13 giugno 1953: uccisione di Franco Ghilardoni e Giuseppe Luoni di Bellagio (Como).

« Va poi ricordato che per alcuni anni le precise disposizioni date ai comandi hanno evitato altri morti nella lotta anticontrabbando.

« Ora la tragica catena è ripresa e deve essere fermata.

« Nel febbraio 1962 a Milano cade tale Fortetti, ucciso da un colpo di rivoltella partito dall'arma di un sottufficiale delle guardie di finanza.

« In aprile 1962 sulla sponda svizzera del fiume Tresa, in quel di Luino (Varese) viene abbattuto tale Valsangiacomo " da un colpo di pistola sparato a scopo intimidatorio da una guardia di finanza " ».

« Il 24 maggio 1962 veniva ucciso a Parè (Como) tale Costantino Picheddu da una guardia di finanza " che inavvertitamente stringeva nel pugno una pistola dalla quale partiva un colpo " ».

« L'interrogante fa rilevare come tutto ciò è avvenuto e avviene a quindici anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, la quale non solo ha abolito la pena di morte, ma si preoccupa persino di stabilire che " è punita ogni violenza fisica e morale " sulle persone comunque sottoposte a restrizione di " libertà " e quando da ogni parte si proclama che la vita è sacra.

(24465)

« PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza degli atti di intimidazione cui sono fatti oggetto, da parte dell'amministrazione provinciale di Lecce, i dipendenti iscritti nel sindacato autonomo.

« Quella amministrazione, inviando lettere intimidatorie a taluni funzionari dipendenti, viola la libertà di sciopero sancita dalla nostra Costituzione; mentre, impedendo il pagamento degli stipendi relativi al mese di giugno e pretendendo che sui relativi mandati già perfezionati sia operata la prima trattenuta per le giornate di sciopero effettuate, opera arbitrariamente e con scarsa sensibilità, perché pretende di costringere le famiglie dei dipendenti a subire, senza cercare la soluzione del problema, il grave disagio economico che ha causato e giustificato lo sciopero stesso;

ritenuto, peraltro, che con senso di responsabilità quei dipendenti hanno per intanto sospeso lo sciopero, se non ritengono di intervenire presso quella amministrazione provinciale al fine di far valutare le opportunità di accogliere le richieste dei dipendenti stessi, anche in considerazione del noto e non oppugnabile aumento del costo della vita in questi ultimi tempi.

(24466)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda di chiarire con circolare la portata dell'articolo 175 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante la iscrizione provvisoria nei ruoli dei tributi diretti sui redditi non definitivi, in quanto gli uffici non l'applicano in modo uniforme. Ad avviso dell'interrogante, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che la iscrizione provvisoria predetta dovrebbe aver luogo per i redditi revisionati, tenendosi conto non della differenza fra reddito dichiarato e reddito revisionato, ma solo del nuovo maggiore reddito accertato.

(24467)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti, allo scopo di conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti della situazione denunciata da parte della segreteria provinciale di Reggio Calabria del sindacato ferrovieri italiani (S.F.I.), a proposito della violazione dell'istituto delle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

“ ferie ” praticata da varie ditte esercenti appalti nel compartimento ferroviario di Reggio Calabria.

(24468)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare — di fronte anche all'opinione pubblica interessata e decisa a far valere le proprie giuste ragioni, come sta a dimostrare la pubblica, unanime anche se ordinata manifestazione nelle settimane decorse effettuata — affinché la poverissima popolazione contadina della frazione Stinò del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) non venga defraudata anche dell'uso del supero delle acque della sorgente Mucessè, in concessione attuale alla ditta Tripodi-Catone.

« Gli interroganti, di fronte alla pretesa dei proprietari a valle, i quali rivendicano, senza averne diritto, il supero delle acque della suddetta sorgente, sono di avviso che occorre salvaguardare il diritto di quei lavoratori della campagna a farne uso per tutte le benemerienze, in considerazione anche che non esistono altre acque.

(24469)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, allo scopo di sapere, in merito alla situazione alloggiativa dei ferrovieri dello scalo ferroviario di Gioia Tauro:

1°) se siano a conoscenza: che l'alloggio, già occupato dal capo stazione titolare, è libero da due anni, da quando l'occupante è andato in pensione; che l'alloggio, già occupato dal capo tecnico signor Zucco, è libero da circa un anno; che otto alloggi, con destinazioni a personale dell'ufficio I.E., già completati da parecchi mesi, ancora non sono stati assegnati; che la costruzione di cinque alloggi in appalto alla ditta Catanzaro, giunta al terzo piano, è stata sospesa da circa un anno;

2°) quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di ovviare alla suddetta esposta situazione, tenuto conto, tra l'altro, che numeroso personale delle ferrovie dello Stato in servizio presso lo scalo trovasi senza adeguato alloggio dell'amministrazione ed è costretto a pagare fitti mensili elevati per abitazione privata.

« L'interrogante segnala, in particolare, la situazione del personale del servizio lavori (cantonieri e capi squadra) tutto senza alloggio e costretto a viaggiare con notevole

disagio. A detto personale si potrebbero intanto assegnare gli alloggi liberi che i dipendenti degli altri servizi non volessero eventualmente abitare.

(24470)

« FIUMANÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere — anche in relazione all'esposto dell'Unione provinciale dei contadini di Reggio Calabria, datato 2 luglio 1962 e diretto al ministro Taviani — quali provvedimenti intenda adottare affinché il maresciallo Loiero Pasquale, comandante la stazione dei carabinieri del comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), desista dall'intervenire nei confronti di vertenze sindacali e con metodi intimidatori avverso l'organizzazione dei contadini, quando, in violazione della legge, pretende l'autorizzazione per l'affissione di un manifesto riportante i termini dell'attuale agitazione sindacale e la richiesta, in particolare, della modifica dei contratti agrari.

(24471)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali iniziative si intendono adottare allo scopo di rendere operante l'accordo sindacale intervenuto tra le organizzazioni interessate del settore dell'edilizia, in merito alla Cassa integrazione salari da 0 a 40 ore settimanali, il cui maggiore onere è stato definito a carico dei datori di lavoro.

« Gli interroganti ritengono utile un tempestivo intervento del Ministero del lavoro per una sollecita definizione della questione, che ha già provocato lotte sindacali e agitazioni per il malcontento dei lavoratori interessati, i quali, tra l'altro, non intendono affrontare un altro inverno senza vedere operante il nuovo accordo, che garantisce loro quel minimo di assistenza capace di alleviare il disagio di questo periodo di forzata disoccupazione.

(24472)

« FOGLIAZZA, VENEGONI, SULOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se sia a conoscenza che i proprietari del terreno dove sorge la pista Corallo all'aeroporto di Gela sono entrati in agitazione, perché l'amministrazione aeronautica ne calpesta i diritti; infatti, non s'è provveduto finora alla reintegrazione nel possesso di essi proprietari del terreno occupato dall'amministrazione militare, nonostante l'ormai inutilità dell'occupazione, anzi essa amministrazione, sostituisce

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

tuendosi arbitrariamente ai proprietari ha concesso, non si sa a quale titolo, il godimento del terreno all'Agip-Mineraria; mentre ai proprietari non sono stati pagati i canoni relativi ed i danni che dall'occupazione derivano; se non rilenga di prontamente intervenire per porre fine al grave sacrificio degli interessi dei suddetti cittadini.

(24473)

« PELLEGRINO ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

a) se rispondano a verità le allarmanti notizie pubblicate dalla stampa, e particolarmente da *Difesa Adriatica*, circa il trattamento inflitto dalla provvisoria amministrazione jugoslava alla "zona B";

b) se alla italianissima popolazione della predetta "zona B" siano consentiti, tra gli altri fondamentali diritti dell'uomo, la libertà di stampa e di pensiero;

c) se risponda a verità che i libri di testo nelle scuole della "zona B" sono faziosamente antitaliani;

d) se sia consentito a cittadini della "zona B" di stampare e divulgare periodici di libera critica all'amministrazione straniera che attualmente subiscono.

(1150)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

a) se rispondano a verità le notizie riportate dalla stampa italiana e straniera circa la definizione di un fronte unico sovietico-jugoslavo contro gli auspicati sviluppi del Mercato comune europeo: da notare, a questo proposito, che due importanti delegazioni jugoslave si trovano attualmente a Mosca, l'una presieduta dal presidente del parlamento di Belgrado Petar Stambolic, e l'altra dal vice presidente del consiglio esecutivo, Mijalko Todorovic; da notare, altresì, che il presidente del consiglio esecutivo jugoslavo, maresciallo Tito, ha testé proclamato a Spalato, nell'inaugurare una centrale elettrica di Stato, la sua intenzione di fare un "fronte unitario" contro il Mercato comune europeo in perfetta concomitanza con le direttrici politiche di Mosca:

b) quali provvedimenti il Governo italiano intenda promuovere per fronteggiare tempestivamente la minaccia incombente sulla espansione produttiva dell'Italia e del M.E.C., coincidente con un momento tanto critico sia per l'industria nazionale sia per la Venezia Giulia.

(1151)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri del bilancio, del tesoro e della marina mercantile, per sapere come intendono venire incontro alle gravi esigenze dell'industria delle costruzioni navali, poiché, come è noto, la legge 31 marzo 1961, n. 301 — che prevede una produzione media di 400.000 tonnellate di stazza lorda annue di naviglio e, a tal fine, autorizza il ministro per la marina mercantile ad assumere impegni annuali non superiori a 14 miliardi di lire — opera fino al 30 giugno 1964 ed essendo stata predisposta per entrare in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario 1960-61 — dato che si era manifestata inadeguata la precedente legge 17 luglio 1954, n. 522 — essa deve, in realtà, sopperire alle esigenze dei cantieri per un periodo di un quadriennio, con un onere totale a carico dello Stato di oltre 50 miliardi di lire;

per sapere se risulti loro che non solo lo stanziamento iniziale di soli 24 miliardi di lire è già da tempo completamente esaurito, ma sono in attesa di ammissione ai contributi domande corrispondenti a ben 500.000 tonnellate di stazza lorda di navi acquisite dai cantieri;

per sapere se non ritengano che ciò determini una situazione assai grave, che potrebbe presto portare a una completa stasi dell'attività commerciale dei cantieri, rivolta a procurare lavoro e che, come è evidente, rischia di riflettersi sulla stessa attività produttiva, che sembrava assicurata dai contratti già stipulati, con conseguenze facilmente prevedibili a carico di un settore industriale che direttamente e indirettamente dà occupazione ad oltre 100.000 addetti;

per sapere, infine, se non debba essere tenuto presente che proprio la legge in esame, approvata dalla C.E.E., avrebbe dovuto accompagnare fino al 1964 i cantieri italiani nel difficile cammino verso il raggiungimento della competitività internazionale.

(1152) « STORTI, SCALIA, SINESIO, BIAGGI NULLO, CENGARLE, MAROTTA VINCENZO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Mozione.

« La Camera,

rilevato che in ordine alla preparazione fisica e sportiva della gioventù nelle scuole, malgrado il validissimo contributo che la gioventù studentesca ha dato ai successi delle rappresentanze nazionali nelle ultime Olimpiadi, l'applicazione limitativa data al competente Ministero dall'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha tolto un forte incentivo all'ulteriore potenziamento dello sport nella scuola, e rischia di annullare ogni possibilità di sviluppo dei vitalissimi gruppi sportivi scolastici;

che la preparazione fisica e sportiva extra scolastica si svolge senza alcuna direttiva e disciplina organica, ad opera di singole e non coordinate iniziative spesso prive di ogni base finanziaria e degli indispensabili controlli tecnici e bio-fisici;

che sia in campo scolastico sia extra scolastico si deve lamentare una grave carenza di istruttori e dirigenti qualificati;

che alla insufficienza delle attrezzature esistenti fa riscontro la scarsa organicità dei programmi per la costituzione di nuove attrezzature, e la mancata applicazione della citata legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella parte che prescrive la dotazione di un'area per le esercitazioni all'aperto e di una o due palestre coperte, per tutti gli edifici scolastici, mentre anche le attrezzature sportive della ex G.I.L. si trovano in via di alienazione e di progressivo deterioramento;

considerato lo stato di abbandono in cui il settore dello sport e delle attrezzature sportive si è venuto a trovare dopo la conclusione delle Olimpiadi di Roma;

riconosciuto il dovere dello Stato di provvedere alla preparazione fisico-sportiva della gioventù, e alla formazione di valide rappresentative per le competizioni sportive nazionali e per quelle internazionali, nelle quali è in gioco il buon nome dello sport italiano e indirettamente lo stesso prestigio della nazione;

ricordati gli impegni assunti dal Governo per meglio definire dopo le Olimpiadi i rapporti tra gli organismi che presiedono ai settori dell'educazione fisica e dello sport,

invita il Governo:

a predisporre un piano organico di potenziamento dell'educazione fisica e sportiva scolastica e delle relative attrezzature, a mezzo dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione già esistenti;

a predisporre un piano organico di potenziamento dell'educazione fisica e sportiva extra scolastica, che comprenda le opportune forme di finanziamento e di controllo, a mezzo dei competenti organi del Ministero del turismo e dello spettacolo;

a rivedere e potenziare la struttura del C.O.N.I., rafforzandone l'indipendenza e l'autonomia, al fine del migliore adempimento delle sue funzioni istituzionali per l'esercizio dello sport attivo;

a potenziare nelle forze armate dello Stato l'educazione fisica e sportiva con organici accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il C.O.N.I. al fine di inculcare nei giovani al servizio della patria anche l'amore per l'educazione e l'agonismo sportivo.

(145) « CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI, GRILLI ANTONIO, SERVELLO, ROMUALDI, CALABRÒ, MANCO, DE VITO, LECCISI, GONELLA GIUSEPPE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 20,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. -- *Svolgimento delle proposte di legge:*

TANTALO: Modifica alla legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza (3634);

BADINI CONFALONIERI: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (3631);

ORLANDI: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (3644);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

FUSARO e BALDELLI: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (3655);

COCCO MARIA ed altri: Assegno assistenziale per gli anziani (3715);

SINESIO ed altri: Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) (3748).

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (75);

MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (83);

SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1353);

BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1361);

— *Relatori:* Rocchetti, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

3. — Interrogazioni.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (*Approvato dal Senato*) (3680)

Relatore: Bianchi Fortunato.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli Comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza;* Nanni e Schiavetti, *di minoranza.*

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza;* Kuntze, *di minoranza.*

9. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore:* Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza;* Venegoni e Bettoli, *di minoranza.*

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1962

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;
Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

12. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

13. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI